

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

CXL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	4793	
Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare:		
PRESIDENTE	4793	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. (92)	4794	
PRESIDENTE	4794, 4796, 4797, 4798, 4799, 4804, 4808, 4810, 4811, 4813, 4815, 4817, 4823, 4824, 4825, 4829, 4837, 4838	
PORZIO, <i>Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.</i>	4796, 4797, 4803, 4808, 4809, 4812, 4814, 4815, 4817, 4824, 4826, 4827, 4830, 4835, 4839, 4841	
PETRONE	4796	
CASERTA	4797, 4807, 4814	
D'AMBROSIO	4797	
MELIS	4797, 4832	
GERACI	4797, 4798, 4808, 4816, 4825, 4826	
LEONE, <i>Relatore</i>	4797, 4798, 4800, 4801, 4802, 4804, 4808, 4811, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4834, 4838, 4839, 4840, 4841	
TROISI	4798, 4813, 4819, 4839	
TESAURO	4798, 4799, 4801, 4802	
RICCIO	4799, 4827, 4832, 4836	
PIGNATELLI	4801, 4805, 4816, 4829, 4831	
COLITTO	4801, 4811, 4823, 4833, 4836, 4839	
NATOLI	4802, 4803, 4810, 4819, 4827, 4828	
ALICATA	4808, 4814, 4831, 4833	
MANNIRONI	4809	
TOGNI	4810, 4838	
DE VITA	4810	
CORBINO	4812, 4818, 4831, 4837, 4838	
		LEONE-MARCHESANO 4817, 4818, 4836
		ZERBI 4818
		MERLONI 4820
		MATTEUCCI 4821
		COCCIA 4822
		TOZZI CONDIVI 4823
		ADONNINO 4833, 4836, 4837
		RUSSO PEREZ 4834
		CHIEFFI 4837
		SANTI 4838
		LARUSSA 4839
		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):
		PRESIDENTE 4842, 4844
		MAGNANI 4844
		La seduta comincia alle 16.
		GRASSI CANDIDO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.
		(E approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Amatucci, Borsellino, Corona Giacomo, Veronesi e Carcaterra.
		(Sono concessi).
		Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.
		PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:
		dai deputati Pieraccini ed altri: « Ordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori »;
		dal deputato Lecciso: « Norme sulla composizione delle Commissioni specializzate, istituite con la legge 4 agosto 1948, n. 1094,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

per le controversie sulla proroga dei contratti di affitto di fondi rustici »;

dai deputati Ferrandi ed altri: « Proroga delle disposizioni vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ».

Poiché gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento delle rispettive proposte di legge, queste saranno stampate, distribuite ed inviate alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. (92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.

Ricordo che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La Camera, ritenuti insufficienti gli stanziamenti previsti — attualmente — per la industrializzazione del Mezzogiorno,

invita il Governo:

a stanziare — prelevandoli dal fondo lire E.R.P. — 100 miliardi divisi in 4 esercizi, da destinarsi ad una effettiva industrializzazione del Mezzogiorno;

a mettere allo studio ed a risolvere, in breve spazio di tempo, l'istituzione di una cassa conguaglio nazionale per il prezzo dell'energia elettrica e ciò al fine di consentire — per l'Italia meridionale e le Isole — una più equa distribuzione del lavoro, del reddito nazionale e del benessere sociale ».

BONINO.

« La Camera,

nell'approvare i provvedimenti relativi all'industrializzazione del Mezzogiorno, invita il Governo:

1°) a sospendere immediatamente, di intesa con l'I.R.I., tutti i licenziamenti in corso nelle industrie da esso dipendenti;

2°) a prendere misure urgenti ed adeguate per impedire il processo di smobilitazione in corso nel settore delle industrie private, particolarmente tessili e conserviere;

3°) a rivedere con criteri tendenti al potenziamento industriale del Mezzogiorno il programma di distribuzione dell'energia elettrica per tutto il territorio nazionale;

4°) a stanziare effettivamente e in misura adeguata i fondi straordinari necessari all'esecuzione di opere pubbliche, di bonifica, di trasformazione fondiaria e per sviluppare la rete dei trasporti, al fine non soltanto di creare le premesse indispensabili ad ogni serio programma d'industrializzazione delle regioni meridionali, ma anche di riassorbire una parte almeno delle ingenti aliquote di disoccupati esistenti in tutte le provincie del Mezzogiorno.

« Il programma delle opere e i relativi finanziamenti da prelevarsi sul « fondo lire E.R.P. » saranno fissati da una Commissione appositamente eletta dalla Camera ».

ALICATA, NATOLI ALDO, MAGLIETTA, DE MARTINO FRANCESCO.

« La Camera,

convinta che per venire soddisfacentemente incontro alle esigenze industriali dell'Italia meridionale ed insulare, occorre la creazione, da non più procrastinarsi, di un apposito ente finanziatore con una dotazione di lire 30.000.000.000 da parte del Tesoro e con facoltà di emettere, per un pari ammontare, obbligazioni o buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore,

invita il Governo a ritirare il disegno di legge « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare », ed a presentare al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un altro disegno di legge conforme alle suindicate richieste ».

PETRONE.

« La Camera

fa voto

affinché il Governo predisponga con la maggior sollecitudine un provvedimento legislativo che, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, ricostituisca i fondi di garanzia per il credito alla piccola e media industria meridionale e consacri l'assunzione dell'onere del concorso sul pagamento degli interessi, in misura non superiore al 4 per cento, per le operazioni eseguite a norma di tale decreto legislativo ».

NATOLI ALDO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

« La Camera,

nel votare le norme integrative sulla legge dell'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole,

considerato che le provvidenze predisposte nella stessa legge non possono risolvere che in piccola parte i complessi bisogni di queste regioni,

fa voti

perché il Governo voglia continuare negli sforzi costanti per portare il Mezzogiorno al livello del resto d'Italia ».

CASERTA, RICCIO STEFANO, MAZZA, NUMEROSO, FODERARO, CERAVOLO, TERANOVA RAFFAELE.

« La Camera,

considerando che lo stanziamento di dieci miliardi può rappresentare solo il primo passo per venire incontro alle ingenti necessità del Mezzogiorno, in cui la sola città di Napoli registra, a cagione di eventi bellici, la distruzione di 450 impianti per un complesso di 60 miliardi e con una proporzione del 67 per cento degli impianti stessi,

invita il Governo

1°) a tener presente la disastrosa condizione della maggior parte delle industrie del Mezzogiorno e a provvedere per gli ulteriori stanziamenti necessari, per l'avvenire;

2°) a disporre perché gli aiuti siano in prevalenza rivolti agli impianti distrutti, che diano sicurezza, riprendendo la propria attività, di contribuire alla ripresa economica del Paese senza pericolo di cadere, colla loro passività, sulle spalle dello Stato ».

GRECO PAOLO, CONSIGLIO, COPPA, FIORENTINO, NUMEROSO, PARENTE, D'AMBROSIO, FIRRAO.

« La Camera, approvando la legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole, fa voti affinché il Governo, pur nel complesso quadro delle necessità delle industrie metalmeccaniche nazionali, voglia tener conto del bisogno delle industrie conserviere di temporanea importazione di banda stagnata ».

MAZZA.

« La Camera,

rilevate le necessità economiche e sociali dell'Italia meridionale;

ritenuto che per un inizio della industrializzazione del Mezzogiorno la somma di 10 miliardi è insufficiente,

invita il Governo

a prelevare dall'apposito fondo ERP una somma iniziale non inferiore a 20 miliardi ».

CARCATERRA.

« La Camera,

considerata l'importanza e la gravità dei problemi industriali del Mezzogiorno e delle Isole e la necessità di nuovi, urgenti e più adeguati stanziamenti per l'impostazione e la soluzione di essi,

impegna il Governo

a proporli in misura rispondente ai complessi bisogni dell'Italia meridionale e delle Isole.

In relazione alla particolare situazione della Sardegna

chiede

che il Governo provveda: ad approvare senza ulteriore ritardo lo statuto del Banco di Sardegna, a norma dell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e ad autorizzare la sezione di credito industriale del Banco stesso ad esercitare il credito alla piccola e media industria in Sardegna con i fondi messi a disposizione a tal fine;

a creare per la Sardegna — come fu fatto per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale, per l'Italia meridionale e per la Sicilia per effetto del decreto 6 giugno 1946 del Ministro dell'industria e commercio — una Sottocommissione per l'industria con gli stessi poteri, funzioni e compiti delle analoghe Sottocommissioni, nonché dei commissari che le hanno sostituite ».

MELIS.

« La Camera,

ritenuto che lo stanziamento di dieci miliardi previsto in atto per l'industrializzazione del Mezzogiorno è irrisorio ed è lungi dal dimostrare l'effettuale volontà del Governo di affrontare il tormentato e tormentoso problema,

invita il Governo

1°) ad elevare lo stanziamento per lo meno alla misura delle richieste di finanziamento a tutt'oggi avanzate, cioè a 50 miliardi, divisi in quattro esercizi, al fine di consentire, in attesa di ulteriori eventuali finanziamenti, l'attuazione anche parziale di un piano d'industrializzazione;

2°) a designare quale uno degli Istituti finanziatori previsti dalla legge, nell'ambito della regione calabrese, la Cassa di risparmio di Calabria, istituendo presso la stessa apposita Sezione di credito industriale;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

3°) ad avvisare ai mezzi migliori per distribuire equamente i finanziamenti tra le varie regioni del Mezzogiorno per evitare una concentrazione di essi in una o due regioni ed una rarefazione in altre;

4°) ad esplicitamente sancire che il finanziamento può essere concesso solo ad imprese che abbiano nel Mezzogiorno i loro stabilimenti industriali, con conseguente sanzione di decadenza immediata dai benefici e con l'obbligo di immediato rimborso, nonché le altre conseguenze di legge, nella eventualità di trasferimenti degli stabilimenti stessi dall'Italia meridionale e insulare;

5°) ad esplicitamente sancire del pari l'obbligo della più ampia pubblicità delle erogazioni concesse;

6°) a limitare la richiesta di garanzia per i finanziamenti concessi ai soli impianti e non a tutti i beni dei richiedenti e ad escludere nella maniera più assoluta le garanzie cambiarie; sicché deve essere eliminata nell'articolo 5 del disegno di legge la possibilità del « risconto », con cui evidentemente si fa riferimento a cambiali rilasciate a copertura di finanziamenti erogati;

7°) a limitare il saggio d'interesse al 6,50 per cento e disporre, al fine di fornire di sanzione effettiva il divieto contenuto nell'articolo 7 del disegno di legge, che ogni pattuizione espressa o tacita che contempa oneri maggiori pel concessionario, a qualunque titolo, deve ritenersi nulla di pieno diritto;

8°) a disporre la sollecita raccolta e coordinazione in testo unico di tutte le disposizioni riguardanti la industrializzazione del Mezzogiorno ».

GERACI, MICELI.

« La Camera

riconosce nella industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare la via maestra che condurrà, parallelamente alla riforma agraria, alla rinascita della zona depressa del Mezzogiorno, spingendola verso uno stadio di attività economica che consentirà il conseguimento di più alti redditi reali e quindi una elevazione del tenore di vita;

fa voti

che le Sezioni di credito industriale, istituite presso i Banchi meridionali, siano poste in condizioni di corrispondere adeguatamente alle richieste di finanziamenti, svolgendo la loro opera d'impulso e d'incoraggiamento delle nuove iniziative dirette a mettere in valore le risorse locali ed il potenziale di lavoro;

ritiene

del tutto insufficiente la dotazione di lire 10 miliardi, messi a disposizione delle predette Sezioni di credito industriale;

invita il Governo

a devolvere al fine della industrializzazione del Mezzogiorno almeno altri 20 miliardi dei 250 miliardi di aiuti E.R.P. del primo anno ».

TROISI.

« La Camera,

pur affermando che con il disegno di legge in esame neppure si avviano alla loro risoluzione i principali problemi che interessano il Mezzogiorno, non solo per la esiguità dei fondi, ma anche per i criteri che lo ispirano e per quelli a cui si ispira la politica del Governo,

passa all'ordine del giorno ».

SANSONE, CACCIATORE, DE MARTINO
FRANCESCO.

Invito l'onorevole Ministro a esprimere il parere del Governo su questi ordini del giorno.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Dichiaro di accettare tutti gli ordini del giorno a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonino ha facoltà di dichiarare se insista per l'accoglimento del suo ordine del giorno. Non essendo presente, il suo ordine del giorno si intende decaduto.

L'onorevole Alicata ha facoltà di dichiarare se insista per l'accoglimento del suo ordine del giorno. Non essendo presente, il suo ordine del giorno si intende decaduto.

L'onorevole Petrone ha facoltà di dichiarare se insista per l'accoglimento del suo ordine del giorno.

PETRONE. Onorevoli colleghi, le dichiarazioni fatte, a nome del Governo, dal senatore Porzio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, hanno ridotto nei suoi veri e modestissimi termini il presente disegno di legge.

Inoltre, ieri sera, abbiamo sentito dare del Governo precise assicurazioni circa future provvidenze per il Mezzogiorno d'Italia che non possono non rassicurare chi, come me, ha piena fiducia nel Governo stesso; io, quindi, dichiaro di non insistere nel mio ordine del giorno. Colgo l'occasione per dichiarare sin d'ora, se me lo consente l'onorevole Presidente, che io voterò a favore dell'emendamento presentato dall'onorevole Natoli per il mutamento dell'intitolazione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

questa legge e mi asterrò da tutte le altre successive votazioni.

PRESIDENTE. Non essendo l'onorevole Natoli presente, il suo ordine del giorno si intende decaduto. Del pari, non essendo presenti gli onorevoli Mazza e Carcaterra, i loro ordini del giorno si intendono decaduti.

Onorevole Caserta, è soddisfatto che il Governo abbia accettato il suo ordine del giorno come raccomandazione?

CASERTA. Senz'altro, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ambrosio mantiene ella l'ordine del giorno di cui è firmatario?

D'AMBROSIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, ella ha inteso che il Governo accetta il suo ordine del giorno come raccomandazione; ne è soddisfatto?

MELIS. Vorrei farlo votare.

PRESIDENTE. Non ha che da dichiararlo. Ella può parlare soltanto se lo ritira.

MELIS. Desidererei che fosse posto in votazione. Permetta, signor Presidente che dica che per la prima parte potrei ritenermi soddisfatto se essa fosse accettata come raccomandazione; quanto alla seconda parte, riferentesi all'istituzione di una Sottocommissione per la Sardegna e alla sollecitazione che venga rapidamente approvato lo statuto del Banco di Sardegna, essa costituisce qualcosa di più che non una raccomandazione...

PRESIDENTE. Dovrei farle osservare che ella ha inserito nel suo ordine del giorno relativo al progetto di industrializzazione, una materia che riguarda particolarmente l'ordinamento del Ministero dell'industria.

MELIS. Ma è anche questa una via per giungere al Ministero dell'industria.

PORZIO, Ministro senza portafoglio. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Spero di arrivarci, le prometto di arrivarci poiché è mio interesse tutelare convenientemente gli interessi del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, mi pare che ella non possa ottenere, almeno sul momento, nulla di più concreto di questa promessa impegnativa.

MELIS. Confido pienamente nella parola del nostro Vicepresidente del Consiglio che è parola di un uomo d'onore in cui non è concepibile non nutrire fiducia assoluta in tutto e per tutto. Di conseguenza accetto che il mio ordine del giorno valga come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Geraci, il Governo ha dichiarato che accetta anche il suo

ordine del giorno come raccomandazione. Insiste ella per la votazione o si accontenta di questa dichiarazione?

GERACI. C'è una parte dell'ordine del giorno che, secondo quello che io posso dimostrare, è necessario trovi posto nella legge. L'onorevole Vicepresidente del Consiglio forse non vi ha fatto caso, come è sfuggito pure all'attenzione della Commissione. Per questo devo insistere, altrimenti rinuncierei senza altro alla votazione.

Mi spiego: per quanto concerne le garanzie dei finanziamenti, soppresso l'articolo 1 del disegno di legge, non resta alcuna disposizione al riguardo: quindi il mutuatario sarebbe all'assoluta mercè delle banche. Il soppresso articolo 1 richiamava, a favore degli istituti finanziatori, il privilegio stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075. Ora, ripeto, la Commissione sopprime l'articolo 1 del disegno di legge, ma non richiamò gli articoli 7 e 3 succitati, né, nell'articolo 1 del testo da lei proposto dichiarò di ratificare, e del resto non poteva farlo genericamente, il decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

È indispensabile, quindi, che vi sia una disposizione che riguardi le garanzie dei finanziamenti. Ed appare strano che la Commissione si sia preoccupata di apprestare garanzie nel caso in cui gli stabilimenti sorgessero su suolo di terzi, ritenendo in questo caso applicabile l'articolo 2762 del Codice civile; si è preoccupata d'eliminare la possibilità di una revocatoria fallimentare ex articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ma più strano ancora appare quando, nell'articolo 5 del suo testo, afferma che gli istituti finanziatori possono, sotto certe condizioni, effettuare operazioni di finanziamento anche mediante disponibilità provenienti « dal risconto ». Ora il « risconto » presuppone una garanzia cambiaria di cui vi era menzione soltanto nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e articolo 8 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, non richiamati.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il suo parere in proposito.

LEONE, Relatore. Ritengo che le questioni, indubbiamente acute, proposte dall'onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Geraci, non siano tali da essere inserite in un ordine del giorno, perché si riferiscono a particolari problemi che si risolvono in singole norme che già sono proposte all'esame dell'Assemblea.

Ritengo, pertanto, che né la Commissione, né il Governo possono esprimere il loro parere sull'ordine del giorno.

Per esempio, per scendere al dettaglio, il punto due dell'ordine del giorno dell'onorevole Geraci si occupa della Cassa di risparmio di Calabria. Ci sono emendamenti, in proposito, relativi agli articoli e mi pare che non sia necessario che il Governo e la Commissione debbano esprimere il proprio parere in sede di ordine del giorno. Per il numero tre valgano le stesse considerazioni; se mai si potrà suggerire qualcosa, in sede di esame degli emendamenti. Per esempio, al numero sei, dove si parla di eliminare la possibilità del risconto, si potrà, se mai, in sede di esame dell'articolo 5 proporre un emendamento soppressivo per la parola « risconto ».

Perciò, riteniamo che si possano proporre degli emendamenti sui singoli articoli, ma l'ordine del giorno non può essere preso in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Geraci ha già presentato alcuni emendamenti che si riferiscono alle richieste esposte nell'ordine del giorno.

GERACI. Comunque, posso anche accettare che il mio ordine del giorno sia accolto come raccomandazione dal Governo giacché esso è trasferito negli emendamenti da me presentati e che illustrerò in sede opportuna.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Troisi, insiste ella nel suo ordine del giorno che è stato accolto come raccomandazione dal Governo?

TROISI. Non insisto; ed accetto che valga come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Sansone, Cacciatore, De Martino Francesco il loro ordine del giorno si intende decaduto.

Avendo avuto così termine l'esame degli ordini del giorno, procediamo alla discussione degli articoli.

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare per una questione preliminare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Mi permetto sottoporre di nuovo all'attenzione del Presidente e dell'Assemblea la questione pregiudiziale, della quale feci cenno nel mio intervento di ieri.

Siccome il primo emendamento, all'articolo 1, a firma dell'onorevole Colitto, ed alcuni successivi, investono il problema di massima se in sede di ratifica di precedenti decreti legislativi si possano apportare emendamenti, credo che si debba oggi adottare, in via definitiva, su questo problema generale, una posizione precisa ed inequivocabile.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, mi permetto di far presente che, poiché il sistema della ratifica è all'incirca analogo a quello della conversione in legge, se ne potrebbe dedurre che nulla vieti di dar luogo ad emendamenti in sede di ratifica, così come avveniva in sede di conversione in legge.

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Io penso che vi sia del pari la possibilità di discutere gli emendamenti, però per differente motivo. Quello della ratifica è un istituto profondamente diverso dalla conversione in legge. Mentre è tassativamente stabilito per la conversione in legge che sono consentiti emendamenti, non è possibile, invece, concepire una ratifica con emendamenti, perché la ratifica presuppone una delega parlamentare al Governo, mentre invece la conversione in legge riflette decreti-legge che devono essere sottoposti...

PRESIDENTE. Onorevole Tesauro, ha ella considerato il fatto che non si poteva dare, nel periodo in cui questi decreti legislativi furono emessi — periodo straordinario di cui tutti ricordano le condizioni eccezionali, la — delega al Governo? Il Governo a chi poteva chiederla?

TESAURO. Ma noi ci troviamo di fronte non a decreti-legge emanati per ragioni d'urgenza, ma a decreti legislativi emanati in virtù di una legge che investiva legittimamente il Governo. Se negassimo questa legittimità, verremmo a negare la legittimità di tutta una serie di disposizioni legislative: il che sarebbe assurdo. I precedenti, del resto, sono nel senso di distinguere la ratifica dalla conversione in legge. Ho qui il resoconto parlamentare della seduta del 24 giugno 1948 in cui dal Ministro della giustizia e dall'Assemblea si riconobbe, nella forma più esplicita, che la ratifica è un istituto profondamente diverso dalla conversione.

PRESIDENTE. Onorevole Tesauro, non si è parlato di identificazione, bensì di analogia.

TESAURO. Ma noi possiamo raggiungere lo stesso risultato di ammettere gli emendamenti per la via diritta, per la via maestra.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Qui ci troviamo di fronte non ad un disegno di legge di ratifica solamente, ma ad un disegno di legge che contiene due parti: una riflettente la ratifica, ed un'altra riflettente le norme integrative dei decreti legislativi medesimi. Quindi ci troviamo, per una parte di fronte alla ratifica dell'operato del Governo e, dall'altra parte, di fronte ad una nuova legge. Ora, anche in occasione della ratifica e della integrazione del decreto legislativo concernente la consegna delle armi, l'Assemblea ritenne che occorreva tener distinta la parte relativa alla ratifica, e quella che invece costituiva, praticamente, una nuova legge. Quindi noi possiamo discutere le norme integrative, ma se vogliamo apportare emendamenti a quella parte del decreto per cui non sono proposte norme integrative, io credo che non lo possiamo fare. E bisognerà, anzi, portare un'opportuna modificazione all'ultimo articolo là dove si dice: « la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ». Bisognerà aggiungere: « tranne per la parte relativa alla ratifica », in quanto la disposizione di cui all'ultimo articolo riflette solamente le norme integrative.

PRESIDENTE. Onorevole Tesauro, la prego di considerare che se noi applicassimo il criterio da lei suggerito alla ratifica — che dovremo dare a quel paio di migliaia di decreti legislativi noi avremmo aperte dinanzi a noi soltanto due vie: o ratificare, o respingere, essendo preclusa ogni indagine sul merito. Evidentemente la contemporanea presentazione — o nello stesso corpo di un disegno di legge, o separatamente — di norme integrative, risolverebbe il problema. Per cui — mi permetta, onorevole Tesauro — io non vedo quale portata pratica la sua distinzione possa avere, quando noi possiamo considerare lo stesso disegno di legge come ratifica, da una parte, e come emanazione di norme integrative, dall'altra.

TESAURO. Non mi ero nemmeno lontanamente permesso di affrontare una questione puramente teorica. Io mi sono soprattutto posto il problema dal punto di vista pratico, perché è soprattutto nella pratica applicazione che sorge gigantesco il problema, come già si è verificato per la legge sulle armi, per la quale, a causa della infelice dizione adoperata, molte magistrature hanno dichiarato che il decreto era stato ratificato, ma si doveva considerare entrato in vigore dall'entrata in vigore della legge con cui si provvedeva alla ratifica. Per evitare erronee interpretazioni è opportuno dire esplicitamente:

questo disegno di legge consta di due parti: una relativa alla ratifica, l'altra contenente norme integrative e per la parte che contiene norme integrative entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione. I decreti ratificati vigono, invece, dal giorno in cui furono emanati.

PRESIDENTE. In sostanza ella vorrebbe che fosse modificato il titolo: Ratifica e norme integrative.

TESAURO. Precisamente, perché così si potrebbero vedere superate le possibili difficoltà nell'applicazione della legge e perché è al momento di applicare la legge che si potrebbe constatare l'illegittimità agli emendamenti.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, è una squisita questione giuridica. Il richiamo alla legge sulle armi, fatto dall'onorevole Tesauro, a me sembra inopportuno ed inutile. È vero, e dobbiamo riconoscerlo, che, in rapporto al decreto delle armi, un errore è stato commesso, perché si parlò di ratifica di decreto e si pose anche una data per l'entrata in vigore della legge, per cui sorgeva un caso interessante di *vacatio* del decreto ratificato. Però, ricordiamo che l'errore è dovuto a questo fatto: che la Camera dei deputati ratificò e prorogò il decreto prima della scadenza del termine in esso previsto. Il Senato, invece, lo esaminò dopo quella scadenza e non si accorse che, essendo scaduto quel termine, non poteva più trattarsi di ratifica pura e semplice. Era una legge nuova, che, al più, chiamava in vita un provvedimento antico.

Diverso è il nostro caso. Abbiamo due decreti legislativi che hanno piena validità, i quali devono essere ratificati per la norma contenuta nel decreto legislativo costituzionale del 1946, n. 98. Questa ratifica noi dobbiamo farla in questa sede, onde non dover fare a parte un'altra legge. È evidente che, in sede di ratifica, possano avvenire modifiche del decreto o integrazioni.

Perciò la norma, all'articolo 1, è necessaria, e possono, in linea teorica, essere accolti gli emendamenti presentati a quei decreti. Tutto il resto che è contenuto in questa legge è integrazione della legge precedente, per una parte, e, per l'altra, è applicazione della legge precedente.

Io, perciò, non comprendo perché, parlando di ratifica, non si possano presentare emendamenti o modifiche. Ne possiamo benissimo apportare, riferendoci ai due decreti precedenti. Dopo avremo le norme integra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

tive. E poiché, in realtà, questo progetto che stiamo per approvare contiene anche norme integrative, possiamo dire: ratifica dei precedenti decreti e norme integrative.

E la questione è finita. Sul piano giuridico costituzionale a me pare che la soluzione sia ineccepibile.

TESAURO. Lo stesso dicevo io: ratifica e norme integrative.

RICCIO. E allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere il suo parere in proposito.

LEONE, *Relatore*. Signor Presidente, noi non possiamo trascurare la notevole portata teorica e pratica del problema che mi permisi di sollevare ieri. Il disegno di legge governativo presentava soltanto norme di attuazione e di integrazione alle leggi 14 e 15 dicembre 1947 e 5 marzo 1948. La Commissione ritenne, opportunamente, di aggiungere un articolo 1º, perché sembrava (come dissi ieri) che nel momento in cui si stabiliscono norme integrative di una legge precedente fosse opportuno ratificare la legge precedente. In linea di ipotesi, infatti, potrebbe accadere domani che le norme integrative siano perfettamente efficaci perché deliberate dagli organi parlamentari e che la legge base — di cui queste sono norme integrative — possa non essere ratificata successivamente dal Parlamento.

Quindi penso che, su questo primo punto, sull'opportunità di ratificare in questa sede i due decreti 14 e 15 dicembre 1947 e 5 marzo 1948 (per lo meno, come sosteneva l'onorevole Colitto, l'articolo 15 di quest'ultimo decreto legislativo), dobbiamo essere tutti d'accordo. Poiché l'onorevole Colitto ed altri colleghi hanno formulato degli emendamenti ai decreti, che noi ratifichiamo, del 14 e del 15 dicembre 1947, sorge oggi, per la prima volta in Assemblea, il problema se in sede di ratifica si possano apportare emendamenti. Opportunamente ricordava l'onorevole Tesauro che la questione sorse nella Commissione speciale che l'onorevole Presidente nominò per la ratifica e la proroga del decreto legislativo sulle armi. Il problema, mi permetto di dirlo per la seconda volta, è di enorme portata, perché abbiamo una grande quantità di decreti legislativi da ratificare. La decisione che prenderemo oggi, a mio avviso, sarà impegnativa non solo sul piano giuridico, ma anche e soprattutto sul piano della uniformità di una consuetudine che, per un'Assemblea legislativa, ha maggior valore di un vincolo giuridico.

Ieri mi permisi di prospettare il mio pensiero favorevole alla possibilità di presentare emendamenti in sede di ratifica. In verità, l'istituto della ratifica è stato creato per la prima volta — se non erro, giacché non sono uno studioso di diritto costituzionale — dal decreto legislativo n. 98 del 1946: esso è sorto dalla necessità determinata dalla situazione anormale di quel tempo. Il Governo, infatti, si auto-delegò il potere legislativo, mentre tale potere avrebbe dovuto essergli delegato, normalmente, dagli organi parlamentari. Comunque sia sorta, dal punto di vista politico, quella norma, il decreto legislativo del 1946 stabilisce che, entro un anno dall'inizio del funzionamento delle nuove Camere, tutti i decreti legislativi emanati in base al decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 con il quale avvenne l'autodelega del Governo, devono essere sottoposti per la ratifica, alle due Camere. In sede di ratifica, istituto nuovo, quindi, si pone il problema se si possano applicare le norme che l'onorevole Presidente ricordava testè, le norme, cioè, della legge del 1926 in materia di conversione in legge di decreti-legge, di quei decreti, cioè, emessi in virtù di una facoltà normativa che il potere esecutivo aveva per investitura originaria. Ora, per quanto l'istituto della ratifica sia un istituto nuovo che, dal punto di vista giuridico, darà certo da fare alla dottrina, ritengo che, se vogliamo incasellarlo nei fini del problema che oggi si pone, esso debba essere avvicinato, per analogia, a quello della conversione in legge.

In fondo il decreto legislativo presupporrebbe una delega. Il Governo ha dato atto che la delega non c'era e che, quindi, emanava dei decreti chiamati legislativi dal punto di vista formale; ma, poiché mancava l'organo delegante originario, occorreva far subentrare in seguito questa delega sanandone il difetto. La ratifica sostituisce quella delega che non era stata data: « *ratificatio mandato comparatur* ». Ora, se in sede di conversione in legge di decreti-legge (che derivavano da una facoltà del Governo di natura originaria senza bisogno di delega) sussisteva la possibilità di apportare emendamenti, a maggior ragione, a mio modesto avviso, si deve vedere questa possibilità quando si tratti di ratifica di decreti legislativi i quali, nella carenza di una delega anteriore, richiedono una ratifica la quale tenga luogo della delega mancante.

Ritengo, pertanto, che per queste modestissime argomentazioni giuridiche le quali non trascurano l'importanza delle argomentazioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

dell'onorevole Tesauro (il problema è interessante perché è nuovo), la Camera possa, su questo punto, decidere favorevolmente, nel senso cioè di stabilire un principio che varrà per l'avvenire.

Ecco l'importanza della questione odierna. Il principio cioè, della possibilità di apportare emendamenti, in sede di ratifica, a tutti quei decreti legislativi che saranno in seguito presentati al Parlamento.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Io non sono un giurista, ma desidero dichiarare che la questione, come è stata proposta alla Camera dal collega Tesauro, vulnera il principio della sovranità di questa Assemblea. Penso che la Camera possa modificare — come e quando crede, anche in sede di ratifica — due decreti legislativi che, per giunta, non hanno ancora avuto applicazione. Io prego, quindi, gli onorevoli colleghi, di voler votare contro la proposta intesa ad evitare la discussione degli emendamenti ai due ricordati decreti.

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. La questione ha particolare importanza, soprattutto perché noi oggi verremmo a modificare quello che abbiamo già deliberato in una seduta precedente. Noi possiamo essere fermi ed incommutabili sul principio della sovranità del Parlamento, nel senso che il Parlamento ha la facoltà di emanare le norme che crede, ma questo non ha niente a che fare con il problema sollevato. Perché, quando io dico: facciamo delle norme integrative, seguiamo la via diritta, la via, cioè, dataci dalla Costituzione, mi pare che non propongo di togliere alcun potere al Parlamento.

Invece, seguendo la via degli emendamenti ai decreti legislativi, noi veniamo a creare tutta una serie di inconvenienti nel momento della applicazione dei decreti medesimi. E questo può avere magari importanza trascurabile, per i decreti in questione, ma notevolissima per tanti altri.

Mi permetto di ricordare quello che l'onorevole Ministro per la grazia e giustizia disse in quest'Assemblea: «Ciò non riguarda soltanto questo provvedimento, ma tutti i provvedimenti emanati dal Governo, detentore del potere legislativo, fino al 7 maggio 1948, allorché entrarono in funzione le Camere legislative. Durante questo periodo il Governo fece uso del potere legislativo riconosciutogli; attività che è stata svolta insieme alle Commissioni dell'Assemblea Co-

stituente; e tutta la legislazione così prodotta non deve essere convertita in legge, ma è sottoposta alla ratifica pura e semplice, salvo il diritto del Parlamento, nel momento stesso in cui ratifica il provvedimento del Governo, di creare quelle nuove norme giuridiche che crede». Quindi è una via diversa che proponiamo, ma il risultato è lo stesso; noi indichiamo una via, la quale ci assicura la perfetta legittimità delle disposizioni che sono state proposte sotto la forma di emendamenti.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Siccome ho presentato qualche emendamento, che hanno provocato la discussione, desidero esprimere in merito la mia modesta opinione. L'istituto della ratifica è stato creato, in buona sostanza, perché il Parlamento, nella sua sovranità, eserciti un controllo sull'attività del Governo.

Ora, se questo è, potrebbe anche sostenersi che non vi è nessuna ragione perché il controllo debba esaurirsi nell'applicazione della formula pura e semplice del prendere o del lasciare. Il controllo — si potrebbe affermare — può benissimo esercitarsi prendendo quello che è giusto dell'attività del Governo e lasciando quello che al Parlamento non sembra giusto.

Ma non occorre, nella specie, affrontare e risolvere la questione, perché i decreti legislativi, di cui si chiede oggi al Parlamento la ratifica, non sono mai entrati in applicazione, perché dovevano essere emanate quelle norme integrative, di cui ci stiamo appunto occupando. Or, se così è, perché il Parlamento non potrebbe dire che nel momento stesso in cui ratifica i decreti e, in sostanza, li rende esecutivi, ciò fa apportando determinate modifiche?

Penso, perciò, che in difetto di una esplicita norma che lo vieti, la ratifica si possa accordare con gli emendamenti proposti, qualora, naturalmente, essi siano ritenuti opportuni.

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Prendo lo spunto dall'intervento dell'onorevole Colitto e siccome mi pare che sia veramente particolare la situazione che ci si presenta oggi — cioè di una legge che è entrata in vigore, ma che non ancora ha avuto esecuzione — potremmo risolvere il problema soltanto relativamente ai decreti legislativi del 14 e del 15 dicembre 1947, lasciando impregiudicato il più vasto problema da me segnalato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

PRESIDENTE. Qual'è la sua proposta concreta?

LEONE, *Relatore*. La mia proposta concreta è di passare agli emendamenti, qualora tutti siamo d'accordo; avvertendo, beninteso, che non intendiamo prendere posizione sul più generale problema della possibilità di apporre emendamenti, in sede di ratifica, a quei provvedimenti legislativi che abbiano avuto già esecuzione.

TESAURO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito)

Prima di iniziare l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, avverto che l'onorevole Natoli ha presentato un emendamento con il quale chiede di sostituire l'attuale titolo del disegno di legge col seguente:

« Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda provvedimenti a favore delle iniziative industriali dell'Italia meridionale e insulare ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgerlo.

NATOLI. Illusterò molto brevemente la mia proposta, signor Presidente, perché, in realtà, il mio emendamento è stato ampiamente illustrato da tutta la discussione avvenuta in seno alla Camera, nelle passate sedute, quando abbiamo parlato di questo disegno di legge, ed è apparso chiaro che vi è unanimità, in tutti i settori della Camera, nel considerare i mezzi che sono stati messi a disposizione di questo disegno di legge esigui, anzi, secondo taluni, « irrisori », rispetto ai propositi ed ai fini enunciati nel titolo del disegno di legge stesso.

In secondo luogo, è apparso ugualmente chiaro (ed anche questo, mi pare, pressoché all'unanimità) come non si possa parlare di industrializzazione quando ci si occupa esclusivamente di alcuni provvedimenti che riguardano finanziamenti ed agevolazioni fiscali e tariffarie, dovendosi intendere per industrializzazione un processo molto più complesso, che non si può porre in atto, senza una serie numerosa e varia di altri provvedimenti che abbiano riguardo all'utilizzazione delle materie prime, ai rapporti fra economia industriale ed economia agricola, ed ai problemi dei trasporti, della valorizzazione delle vie di comunicazione in genere, ecc.

Per queste ragioni, che in gran parte furono condivise da tutti i settori ed anche

dalla relazione della Commissione, nonché in parte — mi sembra, se non interpreto male il suo pensiero — dall'onorevole Togni nel suo discorso pronunciato in quest'Aula due giorni fa, quando ha detto: « il Governo nell'emanare i nuovi provvedimenti non aveva affatto la pretesa di risolvere il problema della industrializzazione del Mezzogiorno », e dal senatore Porzio, Vicepresidente del Consiglio, quando ieri ha classificato questa legge, con una certa brutalità, direi, « non come la legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno, ma come la legge dei dieci miliardi », per queste ragioni, dicevo, credo che dobbiamo arrivare alla conclusione, se vogliamo essere conseguenti, che nel titolo di questa legge vi è quello che mi pare si possa definire una sorta di millantato credito o, se volete, un abuso di titolo. Pertanto, mi pare giusto (e la Camera sarà conseguente se approverà la mia proposta), dopo la discussione che si è svolta, modificare il titolo in modo tale da dare ad esso un valore più proporzionato al contenuto effettivo del disegno di legge. Desidero aggiungere che, così modificando il titolo del disegno di legge, avremo un altro vantaggio: quello di non aver pregiudicato affatto il problema della industrializzazione del Mezzogiorno, che è un problema indissolubilmente legato alla realizzazione di quella riforma agraria che si dovrà svolgere particolarmente nel Mezzogiorno, e che non potrà non avere radicali ripercussioni sulle condizioni della produzione agricola, e quindi, anche di quella industriale.

Per queste ragioni, propongo alla Camera di approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE, *Relatore* lo sono d'accordo sulla motivazione della proposta dell'emendamento dell'onorevole Natoli, ma, per la stessa assenza di questa motivazione, non convergo circa le conclusioni. Noi sappiamo, e l'abbiamo detto nella relazione e nella discussione generale, che lo stanziamento di 10 miliardi costituisce un esiguo fondo per una efficace industrializzazione del Mezzogiorno. Bisogna tener conto, però, che questa legge, così come è sorta, così come, soprattutto, viene congegnata oggi attraverso il disegno presentato dal Governo, costituisce un nucleo suscettivo di ampliamento. Ed è proprio l'articolo 5 del testo della Commissione, corrispondente all'articolo 4 del disegno di legge, che ci dà il diritto di dire che il decreto legislativo 14 dicembre si pone come un nucleo che si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

deve espandere; in quanto in questo articolo 5 è stabilito il congegno con cui si dà la possibilità agli Istituti bancari di procurarsi altri mezzi per allargare il finanziamento. E noi, proprio ieri, abbiamo espresso il voto che il Governo possa garantire — ed il voto è stato accolto dal Governo come raccomandazione — al di là dei 10 miliardi, questi ulteriori finanziamenti e che gli Istituti di credito riescano a procurarsi ulteriori fondi attraverso l'emissione di obbligazioni, ecc.

Il che significa che il decreto legislativo del 14 dicembre, pur non avendo la pretesa di risolvere il problema della industrializzazione del Mezzogiorno, pone tuttavia il nucleo per l'inizio della risoluzione del problema della industrializzazione medesima. Noi non vogliamo certo che questa legge resti come una parola definitiva sulla questione, ma almeno che costituisca, come abbiamo detto, l'inizio di una lunga strada che si deve percorrere. Perché, allora, porre alla prima tappa un muro e non dire, piuttosto, che questa legge, pur essendo modesta nel suo contenuto, per le prospettive dell'avvenire si pone come la base per la industrializzazione del Mezzogiorno?

Per queste ragioni la Commissione è contraria alla proposta di modificare la intestazione del decreto; anche perché, sul piano tecnico, l'emendamento avrebbe dovuto essere approvato in sede di ratifica, come emendamento, cioè, alla intestazione del decreto legislativo 14 dicembre 1947, e non invece come emendamento all'intestazione del disegno di legge che si esamina oggi, il quale deve prendere nome dal decreto legislativo 14 dicembre, di cui costituisce la esplicazione.

PRESIDENTE L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, aderisco a quanto ha detto l'onorevole relatore. Vorrei, però, ricordare agli onorevoli colleghi che ieri siamo stati tutti quanti d'accordo nello stabilire che il presente, modesto disegno di legge, riguardante la industrializzazione del Mezzogiorno, rappresenta — come già i decreti legislativi del 1947 e del 1948 — appena l'inizio, appena un primo scalino di una lunga strada verso una non facile mèta. Ma, intanto, oggi noi dettiamo le norme per applicare quei decreti legislativi che, altrimenti, non produrrebbero mai alcun effetto.

Questo è ciò che importa ed è chiaro e preciso. In seguito verranno ulteriori svolgimenti della materia ed avremo allora i

disegni di legge specifici inerenti allo sviluppo industriale, commerciale e sociale del Mezzogiorno. Non è il caso di parlare qui della bonifica o della riforma agraria, perché l'odierno disegno non rappresenta che il modo per poter applicare norme già vigenti onde poter fare giungere, finalmente, alle industrie meridionali un piccolo rivolo, prima che si dissechi del tutto, dopo un anno di attesa. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Natoli, detto questo nel modo più chiaro e più leale, di non creare indugi a che sia dato finalmente il via a questo benedetto disegno di legge: perché veda, onorevole Natoli, nel suo emendamento vi è una frase la quale sarebbe destinata, domani, nelle nostre mani (non nostre di Governo, ma nelle nostre forensi mani) a suscitare una quantità di discussioni. Per esempio, ella dice: « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda provvedimenti a favore delle iniziative industriali dell'Italia meridionale e insulare ». Lei può immaginare che cosa accadrebbe a proposito di queste « iniziative », che discussioni si accenderebbero, quante difficoltà potrebbero sorgere! Riguardano industrie nuove, riguardano industrie da costruire, riguardano industrie che sono state rese inattive per motivo della guerra? Ed allora, noi dovremmo sopportare altre dilazioni.

Signori, questa vicenda — chiamiamola pure così — sta a provare che contro il Mezzogiorno, non deliberatamente, ma per un cumulo di fatalità, accade quel che accade — dirò così — ferroviariamente: il treno lampo va a Milano e noi abbiamo gli omnibus a scartamento ridotto!

NATOLI. Lo dica al Ministro Jervolino.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.* Jervolino non c'entra. L'onorevole Jervolino si occupa delle poste.

Ed allora, io dico: mettiamo in moto questa macchina, senza indugi o esitazioni; e perciò vorrei pregare lei, onorevole Natoli, di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, come ella ha sentito, la Commissione e il Governo non accettano il suo emendamento. Vi insiste?

NATOLI. Io sono molto sensibile alle sollecitazioni che mi sono venute dal senatore Porzio, e non insisto nel mio emendamento.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.* La ringrazio molto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo ministeriale.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonché alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, è esteso il privilegio previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziaria.

« Qualora, nei confronti della stessa azienda, siano fatte più annotazioni di privilegio, l'ordine di priorità è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli articoli 6, 8, 9, comma primo e secondo, e 10 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 ».

La Commissione ha proposto come primo articolo il seguente:

« Sono ratificati, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 ed il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 ».

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Mi permetterei di sottoporre questa proposta: l'articolo 1 del Governo, di cui la Commissione ha ritenuto di proporre la soppressione, dovrebbe essere votato dopo l'articolo 1 del disegno di legge della Commissione, che è del tutto differente come contenuto.

In sostanza, noi dovremmo esaminare prima l'articolo 1 della Commissione, cioè la ratifica, e, in questa sede, occuparci degli emendamenti ai decreti da ratificare; poi esamineremo la soppressione, proposta dalla Commissione, dell'articolo 1 del disegno governativo.

PRESIDENTE. Praticamente, questa era la mia intenzione, poiché è chiaro che la

Commissione, contemporaneamente alla soppressione, ha proposto, in effetti, un testo che concerne una materia a sè stante.

All'articolo 1 della Commissione, sono stati proposti emendamenti dall'onorevole Colitto — già illustrati — che riguardano vari articoli del decreto legislativo n. 598. Essi debbono essere posti in votazione prima di porre in votazione l'articolo 1. Gli emendamenti sono i seguenti:

« Dopo le parole: il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, aggiungere: con le seguenti modifiche: ».

« ART. 1 — Alle parole: la costruzione e la attivazione di nuovi stabilimenti industriali, aggiungere: tecnicamente organizzati ».

« ART. 2. — Al secondo comma, dopo le parole: alla ricostruzione, aggiungere: ed alla riattivazione ».

« ART. 7 — Al secondo comma, alle parole: potrà accordare, sostituire: accorderà ».

« ART. 11 — Dopo le parole: stabilimenti industriali, aggiungere: tecnicamente organizzati, e dopo le ultime parole, aggiungere: ed ai trasferimenti nell'ambito dei territori stessi ».

« Alle parole: ed il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sostituire: e l'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, con la seguente modifica:

« ART. 10. — Sopprimere l'ultimo comma »

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione in proposito.

LEONE, *Relatore*. In relazione agli emendamenti svolti dall'onorevole Colitto, la Commissione ritiene di accettare senz'altro l'emendamento all'articolo 1, cioè l'aggiunta della frase « tecnicamente organizzati ». In verità, il decreto legislativo del 14 dicembre 1947 voleva riferirsi a stabilimenti tecnicamente organizzati, ed è appunto perché, diversamente, potrebbero sorgere equivoci, che noi riteniamo opportuno questo emendamento, che serve a chiarire il concetto. Per quanto si riferisce all'emendamento proposto all'articolo 2, la Commissione è favorevole al suo accoglimento, per le stesse ragioni espresse circa l'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 7 la Commissione è pure favorevole al relativo emendamento, perché la formula proposta appare molto più efficace.

Per quanto riguarda l'articolo 11 la Commissione, invece, è contraria all'accoglimento dell'emendamento proposto, perché ritiene

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

che sia superfluo, in quanto è evidente che, se vi sono delle provvidenze a favore di industrie che si riattivano in determinati territori, anche se le predette industrie sono trasferite nell'ambito di quei medesimi territori, potrebbero egualmente beneficiarne, sempre che ricorrano le condizioni necessarie, in relazione alle provvidenze di cui al decreto legislativo del 1947.

Per quanto riguarda il fatto di limitare la ratifica soltanto all'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, la Commissione è favorevole per le ragioni espresse ieri, e cioè: ratifica limitata soltanto all'articolo 15, che sta a sé. Per quanto concerne l'emendamento di cui all'articolo 10, la Commissione è d'accordo per il suo accoglimento, in quanto, in questa sede, noi stiamo dettando norme integrative alla legge 14 dicembre 1947 ed è inutile mantenere in piedi una norma che prevedeva l'adozione di queste misure legislative che proprio oggi dobbiamo approvare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pignatelli Mancini, Larussa, Gullo, Carratelli, Silipo, Bruno, Miceli hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole:* ed il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, *aggiungere:* con la seguente modifica all'articolo 15:

« Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono sostituiti dai seguenti:

« **ART. 9.** — Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna e la Sezione di credito industriale della Cassa di risparmio di Calabria — che con la presente legge si istituisce — sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'articolo 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente fino al complessivo importo rispettivamente di lire 5 miliardi e 400 milioni, di lire 3 miliardi, di lire 800 milioni e di lire 800 milioni.

« Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di lire 10 miliardi di cui lire 5 miliardi e 400 milioni per il Banco di Napoli, lire 3 miliardi per il Banco di Sicilia, lire 800 milioni per il Banco di Sardegna e lire 800 milioni per la Cassa di risparmio della Calabria, fondi che potranno essere utilizzati per la conces-

sione di credito prevista dal primo comma del presente articolo.

« Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

« **ART. 10.** — Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per una durata massima di 10 anni. La perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70 per cento della perdita stessa. Il residuo del 30 per cento è a carico del conto economico delle quattro Sezioni.

« La somma di lire 10 miliardi per la costituzione dei fondi di garanzia, di cui all'articolo 9, è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di 5 miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49, e viene ripartita alle 4 Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo ».

L'onorevole Pignatelli ha facoltà di svolgerli.

PIGNATELLI. Onorevoli colleghi, l'articolo 15 della legge 5 marzo 1948, modificando gli articoli 9 e 10 della legge 14 dicembre 1947, determinò la distribuzione dei 10 miliardi, stanziati per l'industrializzazione del Mezzogiorno, fra le sezioni di credito industriale degli Istituti incaricati di concedere i finanziamenti relativi. Venne così stabilita l'assegnazione di 6 miliardi e 200 milioni al Banco di Napoli, per l'Italia meridionale continentale, di 3 miliardi al Banco di Sicilia, per la Sicilia, e di 800 milioni al Banco di Sardegna, per la Sardegna. È sorto nella mia coscienza di componente di questa Assemblea e di meridionale non napoletano un grave problema, che sottopongo alla intelligenza degli onorevoli colleghi della Camera: mentre per la Sicilia e la Sardegna non sorge nessuna questione, perché si è sicuri che le assegnazioni fatte a favore delle due isole saranno interamente utilizzate per finanziare le iniziative industriali proprie delle regioni corrispondenti, per la parte continentale del Mezzogiorno, invece, i 6 miliardi e 200 milioni saranno amministrati *ad libitum* del Banco di Napoli, il quale penserà — come l'onorevole Porzio — a Napoli e l'Italia me-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

ridionale sono una cosa sola! Ricordo a me stesso che l'Italia meridionale continentale comprende la Calabria, la Lucania, la Puglia, l'Abruzzo e Molise e la Campania, cui va aggiunto il territorio del tribunale di Cassino, ammesso anch'esso a beneficiare di questa legge. Mi sembra opportuno rilevare che nessun criterio direttivo fissa la legge per un'equa ripartizione di questi sei miliardi e 200 milioni tra le regioni menzionate; nessun criterio direttivo essa detta per una razionale ripartizione di questo fondo fra i vari settori dell'economia industriale.

Se in ognuna delle nostre regioni meridionali avessimo un istituto di credito di carattere pubblico, proporrei subito in questa sede l'istituzione di una sezione di credito industriale presso ciascuno di tali istituti. Purtroppo, nelle regioni dell'Italia meridionale — meno che in una — non esistono istituti del genere, per cui debbo a quell'una limitare la mia proposta: opera, infatti, egregiamente nella Calabria la Cassa di risparmio della Calabria che, sorta nel 1861 come fondazione del Consiglio provinciale di Cosenza, ha svolto una mirabile attività e si è sviluppata con sicura gradualità fino ad avere oggi circa 70 sportelli bancari sparsi in quelle tre provincie, con una massa fiduciaria di circa quattro miliardi.

Io desidererei che venissero stornati 800 milioni dai 6 miliardi e 200 milioni assegnati alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli (forse ho errato in difetto nella misura dello storno e, pertanto, chiedo scusa agli onorevoli colleghi calabresi) destinandoli esclusivamente per la Calabria ad una istituenda sezione di credito industriale di quella Cassa di risparmio, di talché mentre avremmo nei finanziamenti delle iniziative calabre una maggiore aderenza alla realtà economica di quella regione, daremmo per le altre regioni una misura di orientamento agli organi deliberanti del Banco di Napoli per una soddisfacente ripartizione del fondo di garanzia assegnatogli.

Non vi nascondo, onorevoli colleghi, la mia sfiducia nell'attività del Banco di Napoli, in difesa del quale ieri qui si dissero parecchie inesattezze. Ho preso atto dei ricordi personali che ha riferito in quest'Aula l'onorevole Porzio. Ma siccome conosco anche io la storia di quel glorioso Istituto, mi sia consentito di dire rispettosamente al Vicepresidente del Consiglio che le sue nozioni storiche sul Banco di Napoli si sono fermate al 1926, cioè all'epoca — triste per i meridionali — in cui uno dei più grandi figli del

Mezzogiorno, Nicola Miraglia, dovè lasciare il governo di quell'Istituto. Avvenne allora la fascistizzazione del Banco di Napoli, perché il gerarca emiliano Giuseppe Frignani ne assunse la direzione: e se non intendete, onorevoli colleghi, cosa voglia dire fascistizzazione del Banco, vi prego di leggere ciò che, per il periodo che comincia a svolgersi dal 1926, è pubblicato nell'Enciclopedia bancaria; vi renderete perfettamente conto, allora, che le critiche e le riserve fatte in questa Aula dai vari settori nei confronti dell'amministrazione del Banco di Napoli sono più che fondate. « Rinnovato — così si esprime l'Enciclopedia bancaria — nell'ordinamento, fascistizzato secondo la consegna del Duce, il Banco ha perfezionato incessantemente il proprio organismo ed estesa l'efficacia della propria azione ». Debbo sottolineare che Miraglia lasciò il Banco di Napoli con 75 filiali di cui 5, mi pare, al centro e al Nord d'Italia — mentre nei successivi quattordici anni le dipendenze di quell'Istituto si sono più che quintuplicate, per cui il Banco di Napoli, dal 1926 ad oggi ha continuamente perduto il carattere di istituto bancario meridionale per assumere quello di Banca d'interesse nazionale.

È ovvio, quindi, che nella selezione delle operazioni di finanziamento connesse con la legge in discussione, il Banco di Napoli non potrà sottrarsi all'influenza di quegli interessi particolari che gli amministratori attuali del Banco rappresentano. (*Approvazioni a sinistra*). Perché, purtroppo, a sostituire Frignani — purtroppo, dico — persone che nulla hanno da vedere con gli interessi del Mezzogiorno, sono state preposte all'amministrazione del Banco di Napoli.

SANSONE. L'ha voluto l'onorevole De Gasperi.

PIGNATELLI. No, onorevole Sansone, l'han voluto altri. Il mio collega onorevole Troisi ha detto che l'espansione del Banco di Napoli risale a epoca cennata; egli ha ricordato l'apertura della filiale di Firenze avvenuta nel 1867, ma ha dimenticato di dire che allora quella filiale fu suggerita da una ragione di carattere politico, perché nel 1867 Firenze era la capitale d'Italia, come motivi di opportunità politica fecero aprire nel 1871 la filiale di Roma, dove la capitale si era trasferita. Motivi economico-finanziari, invece, suggerirono nel 1873 l'istituzione della filiale di Milano; Milano, onorevole Troisi, era allora, come oggi, la capitale morale ed economica del nostro Paese. (*Commenti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Perdonate, ritiro il « morale »! (*Commenti al centro*).

Voci al centro. Allora, immorale, o amorale!

PIGNATELLI. Motivi analoghi suggeriscono nel 1884 l'istituzione della filiale di Genova, perché su Genova, principale porto della Penisola, gravita un complesso notevoli di interessi meridionali.

La teoria della concentrazione bancaria per conseguire un più basso costo dei servizi, potrebbe aver valore, onorevole Troisi, soltanto per le grandi banche di interesse nazionale; le quali sono tutte controllate dall'I.R.I., onde appare evidente il dannoso sperpero di somme ingenti erogate a scopo di concorrenza reciproca. Ma quando noi parliamo di questione meridionale, mio caro onorevole Troisi, non bisogna dimenticare che l'aspetto più importante di essa è precisamente quello creditizio. Io vorrei che nel Mezzogiorno si moltiplicassero i piccoli istituti di credito locale, le Banche popolari e le Casse rurali e artigiane; Banche popolari e Casse rurali che il Banco di Napoli ha sempre osteggiato quando sono apparse o hanno tentato di apparire nelle nostre terre. (*Approvazioni a sinistra*).

Una voce al centro. Ma che c'entra questo con la legge?

PIGNATELLI. C'entra, onorevole collega, perché se, come ho detto prima, nelle nostre regioni avessimo una vasta rete di istituti locali, in omaggio proprio al principio dell'autonomia regionale, cui ha fatto appello ieri l'onorevole Perzio, si sarebbe già dato vita a un ente di credito industriale per il Mezzogiorno. Debbo inoltre richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che il Mezzogiorno d'Italia ha una struttura economica, una capacità economica che varia da regione a regione, e il Banco di Napoli non può essere un istituto tuttotfare, che serva alla costruzione o alla ricostruzione industriale dell'intero Mezzogiorno, mentre esercita il credito ordinario su tutto il territorio nazionale.

Allora, per essere coerente con l'articolo 6, che io ho proposto in sostituzione di quello del progetto della Commissione (davanti alla quale dichiarai che mi riservavo di presentare all'Assemblea le proposte che essa non aveva approvate), e facendo mio il desiderio dell'onorevole Larussa, che per primo cercò di far assegnare una parte del fondo di garanzia anche alla Cassa di risparmio della sua Calabria, ho voluto sottoporre al vostro benevolo esame il comma aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge in discussione. Io ritengo, quindi, onorevoli colleghi, che per

consacrare nella legge un primo criterio di equa distribuzione territoriale del fondo di garanzia assegnato al Banco di Napoli, noi dovremmo deliberare che almeno 800 milioni fossero da esso stornati e assegnati alla Cassa di risparmio di Calabria, la quale, per altro, merita tutto il nostro incoraggiamento come istituto di credito regionale e meridionale, e noi, attraverso questa Cassa di risparmio, potremo spezzare il monopolio che il Banco di Napoli ancora detiene, quando esso ha ormai cessato di rappresentare gli interessi del Mezzogiorno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Caserta ha presentato il seguente emendamento all'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598:

« Al primo comma, dopo le parole: di pubblica utilità, aggiungere: e sono altresì dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CASERTA. Il mio emendamento, è dettato da considerazioni di ordine pratico in quanto l'articolo 4 della legge 14 dicembre 1947 contempla particolari provvidenze soltanto per i casi di pubblica utilità. Il che vuol dire che si dovrebbe applicare la legge del 1865.

Ora, noi sappiamo per dolorosa esperienza che questa legge, vecchia di anni, risente di una pesantezza assolutamente inadeguata al dinamismo dei nostri tempi, sicché, se noi oggi si andasse a ratificare puramente e semplicemente l'articolo 4, in moltissimi casi, per ottenere i previsti benefici e provvidenze, si impiegherebbe un numero enorme di mezzi e di tempo, il che potrebbe in pratica frustrare l'utilità dei benefici che dovrebbero applicarsi. Né potremmo applicare l'articolo 17 dell'altro decreto che dobbiamo ratificare, contenuto nel decreto 5 marzo 1948, in quanto riguarda soltanto particolari operazioni che abbiano carattere di urgenza. Io credo che si dovrebbe in qualche modo conciliare le due formule ed estendere i benefici che oggi stiamo per stabilire con una formula nella quale si dica: « e di pubblica utilità e rivestano carattere d'urgenza ». Così si avrà una procedura più rapida.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natoli e Alicata hanno proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere il comma seguente:

« L'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si intende soppresso ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

L'onorevole Alicata ha facoltà di svolgere l'emendamento.

ALICATA. L'articolo 11 del decreto legislativo di cui in sede di ratifica proponiamo la soppressione dice: « La disposizione del presente decreto si applica anche agli stabilimenti delle altre provincie ecc. ».

Io penso che questo articolo debba essere soppresso, perché nel Mezzogiorno c'è, in proposito, una dolorosa esperienza: vale a dire che più di una volta, approfittando di favorevoli congiunture che si sono create, che potrebbero essere rappresentate in questo caso dalle provvidenze di questo decreto, delle industrie si sono trasferite nel Mezzogiorno, hanno sfruttato tutte queste provvidenze temporanee, e quando la congiuntura è stata superata hanno chiuso gli stabilimenti. I cantieri navali di Taranto e di Palermo, e una serie di piccole e medie industrie di Napoli sono proprio il prodotto di questo fenomeno. Ugualmente una serie di zuccherifici in provincia di Salerno e nelle provincie calabresi sono gli stabilimenti che oggi si trovano all'avanguardia di questo processo di smobilizzazione.

In secondo luogo: abbiamo avuto un altro fenomeno di creazione di stabilimenti nel Mezzogiorno da parte di gruppi monopolistici dell'Italia settentrionale per impedire lo sviluppo *in loco* di certe iniziative industriali, che si servono di queste loro delegazioni per strangolare le industrie locali. Così è avvenuto per l'industria della canapa. Lo stabilimento creato in provincia di Napoli, a Frattamaggiore, che è uno dei centri più importanti per la produzione della canapa, ha precisamente il compito di controllare e soffocare le industrie locali. Oggi poi, passata la congiuntura favorevole, questi stabilimenti stanno smobilitando completamente, dopo aver trafficato intorno alla creazione di certe determinate organizzazioni, come consorzi, ecc..

Quindi, è particolarmente sentito in tutte le regioni meridionali questo duplice pericolo, e io ritengo che se le espressioni di generosità e di buon volere verso il Mezzogiorno vogliono avere un minimo di fondamento, questo emendamento da noi proposto dovrebbe essere senz'altro accolto dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Geraci ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere i commi seguenti:

« La Cassa di risparmio di Calabria, presso cui sarà istituita una Sezione di credito industriale, è anche essa designata fra gli

istituti finanziatori per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, previsti dai due decreti suddetti.

« Il credito derivante dal finanziamento sarà garantito con tutte le garanzie reali e i privilegi che l'istituto crederà di richiedere, ma limitatamente agli immobili, impianti, macchine e pertinenti dell'azienda finanziata. Sarà nulla e di nessuna efficacia giuridica ogni garanzia reale sugli altri beni del concessionario ed ogni garanzia personale ».

Onorevole Geraci, si associa all'emendamento Pignatelli, considerato che praticamente è dello stesso tenore del suo?

GERACI. Per la parte sostanzialmente uguale accedo senz'altro.

PRESIDENTE. Allora, per l'ordine, credo sia opportuno, dopo che avrà parlato l'onorevole rappresentante del Governo, di votare prima il gruppo di emendamenti che riguardano il decreto legislativo n. 1598 e poi gli emendamenti che riguardano il n. 121. Qual'è il parere del Governo?

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Non ho alcuna osservazione da fare.

PRESIDENTE. Ella è quindi dello stesso parere della Commissione sugli argomenti su cui essa già si è pronunciata. Ma resta da sentire la Commissione sugli emendamenti Caserta e Natoli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LEONE, *Relatore*. La Commissione ritiene che l'emendamento Caserta debba essere accettato per le ragioni che egli ha prospettato, e che rispondono ad evidenti criteri di giustizia. Perché, se si dovesse procedere alle espropriazioni in base alla legge 1865, le procedure di espropriazione sarebbero lente e lunghe. Occorre pertanto stabilire, come è fissato dal decreto 5 marzo 1948, la procedura d'urgenza.

Per quanto riguarda l'emendamento Natoli-Alicata che propone di sopprimere l'articolo 11 della legge 14 dicembre 1947, la Commissione è contraria all'accoglimento, pur rendendosi conto delle esatte osservazioni e fondatissime preoccupazioni espresse dall'onorevole Alicata. C'è il pericolo che delle industrie del Nord vengano a trasferirsi nel Mezzogiorno per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali, demaniali e dei finanziamenti statali, e poi, che tornino al Nord. Però mi prospetto, sullo stesso piano di obiettività, un'altra preoccupazione, un'altra esigenza: che, cioè, noi dobbiamo richiamare (e i colleghi che fanno parte della Commissione del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

l'industria ricorderanno che in una prima riunione dei « nove », antecedentemente al dibattito generale, esaminammo la questione), noi dobbiamo — dicevo — richiamare il capitale verso il Mezzogiorno e le Isole, perché, comunque venga questo capitale, è capitale che impegna e utilizza braccia e lavoro del Mezzogiorno e delle Isole.

Ora, questa nostra esigenza la vedremo completamente distrutta sopprimendo l'articolo 11. E, allora, penso che questo articolo 11 possa restare e si possa formulare un emendamento, e su questo ci possiamo mettere d'accordo con la Camera, atto ad impedire il pericolo del ritrasferimento alle industrie finanziate dal Mezzogiorno e dalle Isole.

Già l'articolo 11 predispone una cautela nei confronti di questa preoccupazione espressa dall'onorevole Alicata, e la predispone quando dice che il trasferimento deve essere autorizzato dal Ministro dell'industria, sentita la Commissione centrale per l'industria.

Nella mente del legislatore era già chiaro che questa dovesse essere una cautela di una certa entità, se non pure assoluta, predisposta per impedire questi trasferimenti a scopo soltanto di sfruttamento delle agevolazioni per il Mezzogiorno. E la Commissione centrale dell'industria è composta anche con la rappresentanza operaia.

Noi potremmo aggiungere, oltre che « sentita la Commissione centrale per l'industria », anche: « sentito il Ministro del lavoro », il quale è il più qualificato degli organi governativi a prospettare un piano generale delle esigenze del lavoro.

Resta poi un altro problema che esamineremo successivamente a proposito di un altro emendamento nel corso di questa seduta; e lo esamineremo per stabilire se un emendamento è necessario o se non è implicito nella legge del marzo 1947 il nostro desiderio di stabilire una misura per cui si impedisca il trasferimento di industrie del Nord dal Mezzogiorno dopo che esse hanno approfittato delle agevolazioni fiscali e dei finanziamenti.

Sotto questo aspetto vedremo in seguito, in questa discussione, se le leggi che stiamo per ratificare siano ben chiare in questo senso, cioè che siano negati i benefici a chi ritrasferisce le industrie. Ove noi ritenessimo che in questo senso la legge non fosse sufficiente, potremmo accettare l'emendamento Geraci con cui si detta la decadenza dal beneficio ove l'industria, dopo essersi meridionalizzata allo scopo di servirsi delle agevolazioni previste per il Mezzogiorno, torni ad essere settentrionale per abbandonare quell'impiego di

lavoro del Mezzogiorno e delle Isole che a noi sta a cuore.

Ritengo che con queste chiarificazioni, gli onorevoli Alicata e Natoli possano ritirare l'emendamento, e prospettarne con noi un altro, inserendo nell'articolo 11 l'intervento o il parere del Ministro del lavoro, e mi riservo di esaminare il problema della decadenza dai benefici successivamente, quando verrà in discussione il relativo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Mi rimetto al parere della Commissione e della Camera.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione degli emendamenti dell'onorevole Colitto all'articolo 1.

Prego i colleghi segretari di venire al banco della Presidenza e di non costringermi ogni volta a richiamarli alla loro cortese ma doverosa prestazione.

MANNIRONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Colitto perché con tale emendamento si finisce per restringere praticamente la portata della legge che stiamo per votare. Come gli onorevoli colleghi sanno, inizialmente si voleva sostituire le parole « stabilimenti industriali » con la parola « aziende », proprio allo scopo di allargare il concetto delle industrie che erano destinate ad essere largamente incoraggiate. Poiché la Commissione ha ritenuto che la parola « aziende » diluisse la portata del provvedimento e facesse beneficiare di esso troppe altre attività anche non del tutto industriali, ha voluto usare nel progetto la parola « stabilimenti ». Ora, io sarei disposto ad accettare tale sostituzione; ma mi oppongo a che si specifichi ulteriormente con l'aggiunta « tecnicamente organizzati ».

Noi non possiamo non tener conto delle condizioni particolari in cui si svolge la nostra industria meridionale. Nel Meridione molto spesso l'attività industriale è esercitata da imprese artigiane anche a carattere familiare, da attività di modesti industriali, i quali pur non avendo una organizzazione tecnica, tuttavia esercitano una attività produttiva importante. Ora, se noi aggiungiamo la frase « tecnicamente organizzate », finiamo per escludere dalle provvidenze della legge una larga categoria di persone e di piccole imprese: per lo meno offriamo agli istituti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

finanziatori il pretesto e l'occasione per discutere e sottilizzare sulla organizzazione tecnica delle imprese, e per escludere dal finanziamento piccole industrie che invece lo meritano. Nel concetto di « stabilimenti » c'è già quanto basta per identificare l'oggetto delle provvidenze contenute nella legge.

TOGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI. Mi sia permesso di precisare che in sede di emanazione del primo provvedimento, abbiamo ritenuto inutile ripetere nei vari articoli la dizione completa richiamata dall'onorevole Colitto, perché solamente l'articolo 2 specificava la dizione completa, gli altri limitandosi ad una indicazione ed a un rinvio allo stesso articolo 2.

Però, essendo in questa materia sempre opportuno precisare il più possibile, la Commissione accoglie la proposta estensione della dizione stessa: « stabilimenti tecnicamente organizzati ». All'obiezione, apparentemente fondata, dell'onorevole Mannironi la Commissione obietta che qui si tratta naturalmente su un piano di una certa relatività e non in senso assoluto. Perché, anche quando ci riferiamo a stabilimenti « tecnicamente organizzati », la tecnica organizzativa deve essere proporzionata alle dimensioni dell'azienda, al luogo dove l'azienda svolge la sua attività, alle attività dell'azienda stessa. Quindi, si tratta di un concetto elastico di organizzazione, di un termine che non potrà mai essere preso nel suo valore assoluto. Dobbiamo però aggiungere che appunto la legge vuole riferirsi comunque ad aziende che abbiano un minimo di organizzazione. Perché se qui parliamo di agevolazioni e di vantaggi dati al fine di mettere l'industria, e quindi la produzione dell'Italia meridionale e insulare su un piano di concorrenza qualitativa e di costi o quanto meno di parità con le altre regioni d'Italia, è evidente che una delle condizioni è quella che la produzione avvenga con organizzazione moderna e tecnica, e, quindi, i costi siano dei costi che non danneggino la produzione locale, ove sia sfasata appunto per mancanza di attrezzature, di rammodernamenti e di mezzi tecnici. Devono essere costi e impianti che in realtà rispondano a questa esigenza di miglioramento e di uniformità della produzione del Sud con la produzione del Nord.

GULLO. Ma questo minimo è incluso nella parola « stabilimenti ».

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Togni, debbo rilevare che l'organizzazione tecnica è certamente un elemento della economicità dei nuovi impianti, ma soltanto un elemento.

TOGNI. È uno degli elementi.

DE VITA. Ora, il voler insistere su questioni di tecnica aziendale, trascurando tutti gli altri elementi delle economicità delle aziende che sorgeranno e che determinano le possibilità di sviluppo delle aziende stesse nell'ambiente economico, mi pare che equivalga a voler guardare i fenomeni economici da un punto di vista unilaterale.

TOGNI. Siamo d'accordo.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non voglio limitare la libertà di parola a nessuno; ma credo che quest'Assemblea non dia prova di grande consapevolezza dei propri compiti, se, per un disegno di legge di questo genere, noi procediamo con tanta lentezza, discutendo frase per frase.

Comunque, l'onorevole Natoli ha facoltà di parlare.

NATOLI. Mi pare che noi abbiamo il dovere di fare un testo di legge che sia il più perfetto possibile.

PRESIDENTE. Certamente, ma è questione di limiti.

NATOLI. Per questo io desidero parlare.

Condivido le osservazioni dell'onorevole Mannironi.

Le considerazioni dell'onorevole Togni sono esatte, nel senso che uno dei principi essenziali per la concessione di questi finanziamenti che mirano, non alla industrializzazione del Mezzogiorno, per le ragioni che ho detto prima, ma a favorire la ripresa del Mezzogiorno, è, che questi stabilimenti abbiano un minimo di organizzazione.

Lo stesso onorevole Togni, però, ha detto che ci troviamo di fronte ad elementi di giudizio relativi. Allora, quale sarà il criterio che ad un certo momento deciderà, nel senso di determinare questa relatività? La legge predisporre la costituzione di Commissioni che dovranno deliberare sulla destinazione dei finanziamenti (fra poco discuteremo anche sulla costituzione di queste Commissioni) è in quella sede quindi che si deciderà se sarà dato questo o quel finanziamento.

Se introduciamo nella legge la dizione « tecnicamente organizzati » e se insistiamo su questa dizione ho l'impressione che diano una indicazione troppo precisa sull'orientamento che i finanziamenti dovranno avere; ed essi finiranno con l'orientarsi esclusiva-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

mente verso le imprese meglio attrezzate, lasciando da parte completamente o quasi, le piccole e le medie industrie.

Per queste ragioni, io ed il mio Gruppo voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Colitto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 10 dell'onorevole Colitto.

«Dopo le parole: il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, aggiungere: con le seguenti modifiche: Articolo 1 — Alle parole la costruzione e la attivazione di nuovi stabilimenti industriali, aggiungere: tecnicamente organizzati».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Colitto:

«Articolo 2, al secondo comma, dopo le parole: alla ricostruzione, aggiungere: ed alla riattivazione».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento, dell'onorevole Colitto che è puramente formale.

«Articolo 7, al secondo comma, alle parole: potrà accordare, sostituire: accorderà.

(È approvato).

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Dichiaro di ritirare la prima parte del mio emendamento all'articolo 11 che il relatore ha dichiarato di ritenere superflua.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione della seconda parte dello stesso emendamento resta sospesa in dipendenza dell'emendamento Pignatelli all'articolo 10.

Pongo in votazione l'emendamento Caserta, aggiuntivo all'articolo 4, testè letto.

(È approvato).

Passiamo ai due emendamenti presentati dall'onorevole Pignatelli. A questi emendamenti ha aderito l'onorevole Geraci, ritirando il proprio, perché praticamente dello stesso tenore.

Prego l'onorevole relatore di esprimere il parere della Commissione in proposito.

LEONE, Relatore. Onorevoli colleghi, la Commissione non intende esprimere un'opinione circa l'efficienza, la storia e le tradizioni dei Banchi meridionali o dei settentrionali. La Commissione ritiene che per la serenità alla quale si è sempre ispirata e per il rispetto che deve ai singoli componenti della Camera, non debba esprimere un'opinione in proposito.

L'emendamento Pignatelli si compone, se non erro, di due punti, o meglio di due profili. Un primo profilo (che è poi il secondo dell'emendamento, dal lato formale) è che, nell'ambito di 10 miliardi, o più precisamente nell'ambito dei sei miliardi e duecento milioni stanziati per la sola Italia del Mezzogiorno, esso tende a riservare 800 milioni alla Calabria. In proposito io vorrei esprimere parere contrario, nel senso che...

CHIEFFI. ...è il suo parere personale, non quello della Commissione!

LEONE, Relatore. ...è il parere della Commissione! Se lei è contrario, lo dica: non è affatto il mio parere personale, perché mi sono consultato con i colleghi presenti ed in maggioranza siamo d'accordo su questo punto. Poiché le altre regioni, molto generosamente e con una visione collettiva e generale del problema meridionale, non hanno prospettato analoghi problemi... (*Proteste ed interruzioni all'estrema sinistra*). Vi prego di essere attenti, perché non è consentito ad una Assemblea seria di essere distratta! Sto parlando degli scopi dell'emendamento: riservare 800 milioni alla Calabria; se non avete avvertito le parole del relatore abbiate almeno la coscienza di non interrompere! (*Proteste all'estrema sinistra*). Sono costretto a richiamare all'attenzione l'Assemblea, ma non è colpa mia. Questi sono gli scopi dell'emendamento: riservare 800 milioni alla Calabria e affidare poi la disciplina finanziaria degli 800 milioni alla Cassa di risparmio della Calabria.

Per il momento non mi occuperò del secondo profilo, ma della richiesta di riservare gli 800 milioni alla Calabria, salvo a vedere a chi spetti il finanziamento. Allora mi chiedo, per le ragioni di giustizia distributiva alle quali questa Assemblea così spesso si appella, (è un napoletano che parla, e parla molto obiettivamente in proposito perché non vuole privilegi per la sua regione o per la sua città in opposizione ad altre regioni meridionali): perché non occuparsi anche della ripartizione alle altre regioni che compongono il Mezzogiorno? Se stabiliamo di riservare 800 milioni alla Calabria, perché non stabilire analoghe o maggiori somme, ad esempio, per le Puglie o per la Lucania? Io apprezzo maggiormente — e dico questo a titolo personale — la presa di posizione dei colleghi delle Puglie o della Lucania, i quali sono consapevoli della necessità che questi 800 milioni siano distribuiti in sede di applicazione della legge secondo il fine complessivo di carattere generale, il quale, prescindendo da visioni locali,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

obbedisca all'esigenze dell'Italia del Mezzogiorno, come unica entità a sé stante. Sotto questo aspetto, la garanzia ve la dà il fatto che nel comitato di finanziamento noi abbiamo predisposto la partecipazione, fino a questo momento, di quattro organi ministeriali; e, se la Camera si deciderà ad accettare, come è stato proposto alla Commissione, l'emendamento Roberti e Russo Perez, verranno ad aggiungersi anche i rappresentanti del Ministero del lavoro e così ben 5: anno i rappresentanti di Dicasteri, in questo Comitato ministeriale di finanziamento. Noi dobbiamo esprimere, per lo meno, la fiducia, che sia attuata la giustizia distributiva fra le varie regioni che compongono il Mezzogiorno di Italia, ed è per questo, per quanto concerne questo secondo profilo, che non si dovrebbero prestare 800 milioni per la Calabria in questa sede.

Per quanto concerne il secondo profilo, e perché non vi siano equivoci di reciproca interpretazione del nostro pensiero, dirò che circa la proposta di affidare alla Cassa di risparmio della Calabria la distribuzione di questi 800 milioni, la Commissione si rimette alla Camera, facendo però osservare, per ragioni di obiettività (alle quali si deve ispirare la Commissione nell'interesse degli stessi proponenti), che la Cassa di risparmio della Calabria non è un ente di diritto pubblico; facendo altresì osservare che la Cassa di risparmio della Calabria fino a questo momento non ha ancora, non dico apprestata, ma neppure istituita e organizzata una sezione di credito... (*Interruzione all'estrema sinistra*).

GULLO. Il Banco di Sardegna non è nemmeno nato...

LEONE, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Pignatelli è così consapevole di questa necessità, che stabilisce la istituzione della sezione di credito industriale della Cassa di risparmio della Calabria. Ciò posto, lasciamo pienamente libera l'Assemblea di votare su questo punto, senza che la Commissione esprima la sua opinione, dato che si tratta di un problema di carattere regionale, e poiché l'Assemblea è molto più autorevole e consapevole della Commissione, noi riteniamo che potrà meglio risolverlo. Come napoletano, aggiungerò che noi napoletani sentiamo con unico palpito di cuore meridionale la necessità di ravvisare subito le misure per l'immediato funzionamento della sezione di credito industriale della Cassa di risparmio della Calabria.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vice-presidente del Consiglio dei Ministri*. Mi rimetto alla Camera.

CORBINO. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Onorevoli colleghi, voglio fare una osservazione di carattere tecnico sul problema primo, cui ha accennato l'onorevole relatore. La Cassa di risparmio di Cosenza è regolata dalle leggi sulle Casse di risparmio. (*Interruzione del deputato Gullo*).

Per effetto di questa legge noi non possiamo oggi in una deliberazione, che risente della legittima aspirazione da parte dei rappresentanti della Calabria, sulla maniera con cui i fondi di questa legge debbano venire adoperati, turbare tutto l'equilibrio della legislazione che regola le Casse di risparmio. Noi verremmo a prendere una deliberazione, la quale potrebbe rappresentare per l'ordinamento creditizio del nostro Paese un guaio così grosso rispetto al quale, se fossi in questo momento nella necessità di assumere delle responsabilità, direi: date pure 1600 milioni alla Calabria, ma non toccate la legge sulle Casse di risparmio. Il credito industriale è un credito che deve essere esercitato con forme particolari, con depositi che siano raccolti dentro determinati limiti di scadenza. Nessuna delle Casse di risparmio del Nord (e ve ne sono di dieci volte più grandi della Cassa di risparmio di Cosenza) è autorizzata a fare operazioni di credito mobiliare: e quelle di cui parliamo sono vere operazioni di credito mobiliare. Le Casse di risparmio non possono neppure fare tutte le operazioni di credito ordinario che sono consentite alle Banche di deposito e sconto.

Ed allora, anche nell'interesse della Cassa di risparmio, perché non vedo che cosa essa ci guadagnerebbe dato che la provvigione sugli 800 milioni, se del 2 per cento, darebbe 16 milioni...

GULLO. È la sezione, non la Cassa.

CORBINO. Una sezione di credito industriale oggi, se deve essere organizzata bene, costa per lo meno 40 milioni all'anno. Ed allora, scusate, voi calabresi rendereste un pessimo servizio alla vostra Cassa di risparmio (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Ma volete che un ente non richieda o rinunci spontaneamente? Vi può essere gente che intravede la possibilità di una promozione a direttore, a vice direttore o altro, ed è naturale che vi sia la richiesta. Di questo non mi sorprendo; mi sorprenderei se la richiesta non vi fosse.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Quindi, io dico: Una parte dei fondi deve essere assegnata alla Calabria. E su questo non vi può essere nessuna distinzione, né fra voi, né fra noi, né fra i calabresi, né fra quelli che non lo siano. Che questa parte debba essere formata di 800 milioni o di 1.500, o di 400, noi ancora non lo possiamo sapere. D'altra parte, la Cassa di risparmio delle regioni calabresi avrà sempre il mezzo di farsi sentire dal Comitato tecnico. Io sono convinto che il Banco di Napoli non farà mai un'operazione in Calabria senza sentire il parere della Cassa di risparmio calabrese.

GULLO. Non ne ha fatto nessuna.

CORBINO. Vuol dire che ha potuto agire per conto proprio. Ma voi avete cinque rappresentanti del Governo per far valere le vostre ragioni.

Quando si fanno discussioni di questo genere in questo modo io non mi so rendere conto di quello che accade. Noi meridionali che dobbiamo approvare dei provvedimenti a favore del Mezzogiorno non riusciamo nemmeno ad avere una visione generale dei problemi del Mezzogiorno: li sbocconcelliamo e stiamo opprimendo il Paese con una forma di richieste che, credete pure, non è corrispondente né all'interesse generale, né all'interesse particolare del Mezzogiorno (*Approvazioni al centro*). Noi dobbiamo mostrare di avere una coscienza meridionale, altrimenti non parliamo più di problemi del Mezzogiorno, parliamo dei problemi di Tropea, di Acireale, di Metaponto, ma non di un Mezzogiorno, perché un Mezzogiorno, se esiste politicamente, deve esistere con la concezione unitaria dei suoi problemi e dei suoi veri interessi. (*Applausi al centro*).

TROISI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROISI. Devo fare una brevissima dichiarazione di voto, dato che sono stato tirato in ballo. Dichiaro che voterò contro gli emendamenti Pignatelli, sia perché questo spezzettamento dei fondi devoluti alla industrializzazione del Mezzogiorno, è quanto mai pregiudizievole al criterio di unità e di organicità che deve presiedere alla erogazione di essi; inoltre la somma di 800 milioni è stabilita senza nessun riferimento concreto alle possibilità di iniziative locali. In secondo luogo, mi sembra che l'accettazione degli emendamenti Pignatelli costituisca un pericoloso deviamiento dai compiti statutari della Cassa di risparmio di Cosenza. Come cittadino di Bari, ho particolare motivo di riconoscenza

per tale benemerita istituzione, che è intervenuta in varie occasioni per aiutare con mutui l'Amministrazione comunale il cui bilancio è in condizioni dissestate; ma i compiti della Cassa di risparmio sono ben altri che quelli di avventurarsi nel campo aleatorio del credito mobiliare, come ha detto molto opportunamente l'onorevole Corbino. In terzo luogo gli emendamenti, dopo le dichiarazioni del collega Pignatelli, suonano esplicita sfiducia verso il Banco di Napoli, del quale io non ho fatto nessun panegirico, ma ho soltanto messo in luce taluni aspetti di gestione, ed aggiungo che non è conforme alla realtà che il Banco di Napoli abbia soffocato dei piccoli organismi. Invece esso ha cooperato al risanamento bancario evitando gravi ripercussioni economiche; non solo, ma gode una illimitata fiducia presso i risparmiatori meridionali. Una prova tangibile si è avuta recentemente, in occasione della sottoscrizione del prestito per la elettrificazione ferroviaria: il Banco di Napoli ha distanziato di gran lunga gli altri Istituti, raggiungendo la cifra di 6 milioni di obbligazioni. Per questi motivi voterò contro gli emendamenti proposti dall'onorevole Pignatelli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'onorevole Pignatelli nella prima parte relativa l'articolo 9, avvertendo che, se verrà approvato, potremo procedere alla votazione dell'articolo 10 successivo, che ne è una applicazione. Ove, non fosse approvato, è chiaro che sarebbe preclusa la votazione dell'emendamento all'articolo 10.

ART. 9. — Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna e la Sezione di credito industriale della Cassa di risparmio di Calabria — che con la presente legge si istituisce — sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'articolo 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente fino al complessivo importo rispettivamente di lire 5 miliardi e 400 milioni, di lire 2 miliardi, di lire 800 milioni e di lire 800 milioni.

Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di lire 10 miliardi di cui lire 5 miliardi e 400 milioni per il Banco di Napoli, lire 3 miliardi per il Banco di Sicilia, lire 800 milioni per il Banco di Sardegna e lire 800 milioni per la Cassa di risparmio della Calabria, fondi che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

potranno essere utilizzati per la concessione di credito prevista dal primo comma del presente articolo.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

LEONE, *Relatore*. La Commissione si astiene.

(*Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, l'emendamento non è approvato*).

PRESIDENTE. Rimane pertanto preclusa la votazione sulla parte dell'emendamento che riguarda l'articolo 10.

Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Colitto, alla quale la Commissione e il Governo si sono dichiarati favorevoli:

(*È approvata*).

Si passa alla votazione sull'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Natoli e Alicata:

« *Aggiungere il comma seguente:*

« L'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si intende soppresso ».

Dopo le dichiarazioni della Commissione e dopò l'emendamento che gli onorevoli Togni e Leone proporrebbero all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 1598, contenente l'aggiunta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'industria fra gli organi che debbono essere consultati, domando all'onorevole Natoli se intende mantenere la sua proposta.

ALICATA. Signor Presidente, noi ritiriammo l'emendamento a condizione non di quell'aggiunta soltanto, ma che sia concordato un emendamento, che riguardi le garanzie sul mantenimento delle industrie nel Mezzogiorno.

PORZIO, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. In quale sede?

ALICATA. Nella sede indicata nelle sue dichiarazioni dall'onorevole relatore.

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Dichiaro a titolo personale ed anche a nome di alcuni componenti la Commissione, che siamo d'accordo per votare nella sede opportuna, se occorrerà, un articolo che sancisca la decadenza dei benefici in caso di ritrasferimento al Nord.

Vorrei chiarire in questa sede, perché ne resti traccia nei resoconti dei nostri lavori, che, a nostro avviso, l'autorizzazione del Ministro dell'industria al trasferimento di stabilimenti industriali dal Nord, nel Mezzogiorno e nelle Isole deve restare ferma anche in regime di abolizione dell'autorizzazione ministeriale per nuovi stabilimenti. In altri termini, questa autorizzazione ha un carattere autonomo, per cui sopravvive e sopravviverà ancorché cada tutta l'impalcatura del Ministero dell'industria per l'istituzione di nuovi stabilimenti industriali.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Natoli è favorevole a questo rinvio della questione.

Allora resta approvato l'articolo 1, nel testo seguente:

« Sono ratificati, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98:

il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 15 98 con le seguenti modifiche:

« ART. 2. — *Al secondo comma, dopo le parole, alla ricostruzione, aggiungere:* ed alla riattivazione ».

« ART. 4. — *Al primo comma, dopo le parole: di pubblica utilità, aggiungere:* e sono altresì dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

« ART. 7. — *Al secondo comma, alle parole: potrà accordare, sostituire:* accorderà ».

« ART. 10. — *Sopprimere l'ultimo comma;*

il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 ed il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 ».

Gli onorevoli Caserta, Troisi e Roberti hanno presentato il seguente emendamento:

« ARTICOLO 1-bis. *Ripristinare l'articolo 1 del progetto ministeriale.* ».

L'onorevole Caserta ha facoltà di svolgerlo.

CASERTA. L'articolo del progetto ministeriale estendeva a tutte le operazioni di credito effettuate in esecuzione dei vari decreti del dicembre 1947 e del marzo 1948 le norme contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 1° novembre 1944, cioè tutta quella disciplina in materia di privilegi che avrebbe dovuto semplificare e favorire questi crediti in materia industriale. Questo articolo è stato soppresso dalla Commissione la quale ha detto, come si legge nel testo della relazione dell'onorevole Leone, che ad esso (articolo 7) supplisce la norma generale del Codice civile e precisamente l'articolo 2762 del medesimo Codice.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

A me pare che non sia stata tenuta adeguatamente presente la portata e la dizione di questa norma perché, secondo il penultimo comma dell'articolo 2762, il privilegio del venditore di macchine spetta sì alle Banche autorizzate all'esercizio di prestiti con la garanzia sul macchinario, ma quando abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il che vuol dire, che se nella legge che andiamo ad approvare in questo momento, non ci sarà una norma speciale che estenda anche ad altri casi il privilegio contenuto nella norma di quella disposizione generale del Codice civile, le banche che dovranno finanziare gli industriali del Mezzogiorno potranno beneficiare del privilegio soltanto nel caso che anticipino il prezzo, cioè quando gli industriali acquistano macchinario nuovo.

Ma il problema è questo. Questa legge non vuole beneficiare soltanto chi crea *ex novo* una industria o la potenzia in modo, diremo, imponente, ma anche quelle aziende, di qualunque grandezza esse siano, le quali vogliano potenziare la loro attrezzatura e migliorare il rendimento tecnico delle loro macchine.

In questo caso l'articolo 2762 non è applicabile. Né potrebbe soccorrere il precedente articolo 2756 il quale ha questo titolo: « Crediti per prestazioni e spese di conservazione, miglioramento di macchinari ». Ciò perché questo ultimo articolo prevede espressamente che il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia in possesso della cosa. Il che vuol dire che si estende a questo caso la norma generale in materia di pegno che ha, proprio come elemento essenziale, la disponibilità della cosa presso il creditore.

Ora, io dico, quando ci troviamo di fronte a delle aziende che devono migliorare la loro condizione o potenziare la loro attrezzatura, i casi sono due. O vi sono grandi macchinari ed allora c'è l'articolo 812 del Codice civile che li considera immobili per destinazione e perciò non può accendersi nessuna valida garanzia senza il consenso del proprietario; o si tratta di macchinario di piccola mole ed allora, come bene mobile, la Banca dovrebbe asportarlo, in quanto si rientra nella norma del pegno. Sicché le aziende le quali si trovano nelle condizioni denunciate in questo momento non potrebbero beneficiare del credito.

Dice la relazione che se si sottopone ad un privilegio questa particolare situa-

zione si preclude poi all'azienda la possibilità di un secondo sovvenzionamento. Io credo che quest'argomento, se dovesse provare qualcosa, proverebbe troppo perché, per non dare il secondo aiuto, si rifiuta anche il primo. Nella tragica situazione in cui ci troviamo, queste aziende non potrebbero beneficiare nemmeno di un piccolo aiuto con garanzia d'pegno, in quanto, come ho detto, non si deve permettere di asportare la macchina e metterla a disposizione della Banca che concede il credito. Privilegio, secondo l'articolo 2756, no, perché ci vuole la disponibilità presso il creditore; secondo l'articolo 2172, no, perché si prevede solo il caso di macchinario nuovo. E allora avremmo l'impossibilità d'intervento.

Non credo ci sia altro da aggiungere, e confido che la Camera vorrà approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LEONE, *Relatore*. Dalla relazione della Commissione risulta già chiaro lo spirito da da cui è stata mossa la Commissione nel proporre la soppressione dell'articolo 1.

A giudizio della Commissione, l'articolo 1 poteva provocare un ulteriore danno o pregiudizio per le industrie a cui favore si disponeva il finanziamento per la loro attivazione o riattivazione, in quanto fu osservato, ed è stato accettato dalla Commissione, che il coprire con un privilegio di così larga portata, quale è previsto dall'articolo 7 delle norme emanate nel 1944, le industrie che si rivolgevano per il finanziamento agli istituti di credito, avrebbe potuto impedire in seguito, ove le industrie avessero avuto bisogno di successivi crediti o finanziamenti, la possibilità di attingere al credito, in quanto mancherebbe la possibilità di offrire le necessarie garanzie.

Io mi rendo conto delle osservazioni esposte dall'onorevole Caserta; ma, ad onta di queste osservazioni, noi riteniamo che non possa accettarsi il ripristino dell'emendamento, anche per la necessaria disciplina unitaria delle piccole e medie industrie. La Commissione ritiene quindi che l'emendamento dell'onorevole Caserta debba essere respinto.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. La Camera, sia per l'illustrazione fatta dall'onorevole Caserta, sia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

per la risposta data dall'onorevole relatore, è giudice dei termini della questione.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Ricordo agli onorevoli colleghi che fui io a proporre la soppressione dell'articolo 1 alla X Commissione. La mia proposta derivava da un fatto che purtroppo è trascurato dagli onorevoli colleghi avvocati, i quali discutono alla luce di alcune norme del codice civile: questi privilegi per la prima volta sono apparsi in due decreti legislativi.

PORZIO. *Ministro senza portafoglio, Vice-presidente del Consiglio dei Ministri.* Quattro.

PIGNATELLI. Io continuo a dire che sono due. Comunque, abbia la cortesia di ascoltarmi. Il primo decreto, quello del 1° novembre 1944, n. 367, riguarda le provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica nazionale; il secondo è il decreto legislativo dell'8 marzo 1946, n. 449, e riguarda i finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, in questi due decreti, c'era la garanzia totale dello Stato. Lo Stato finanziava al 100 per cento. Inoltre il debito, al 4° anno, si poteva consolidare.

Siamo, quindi, di fronte a finanziamenti di ben altra natura.

In seno alla Commissione io misi in rilievo, inoltre, che per la soppressione dell'articolo 1 del progetto governativo ricorrevano anche motivi di opportunità politica, perché non è lusinghiero per l'eternamente sacrificato popolo meridionale che nella prima legge di aiuti votati per la industrializzazione del Mezzogiorno, il Parlamento sanziona tanta sfiducia nei suoi confronti, imponendo degli oneri cautelativi, i quali, nell'applicazione pratica dei due decreti legislativi che ho ricordato, si sono manifestati deleteri. Infatti, onorevoli signori, questi privilegi abbracciano, la totalità del patrimonio delle imprese finanziate; ipotecano perfino i pensieri e le speranze di colui che prende una iniziativa industriale. Purtroppo l'applicazione dei due decreti cui si è ispirato l'onorevole Porzio, ha coinciso con una politica restrittiva del credito, per cui i poveri industriali, eseguiti i nuovi impianti, si sono accorti di aver costruito soltanto dei sepolcri imbiancati e non degli stabilimenti industriali, perché, presentandosi alle Banche di credito ordinario per procurarsi i mezzi per l'esercizio dell'impresa, hanno trovato

le casse chiuse perché non avevano altre garanzie da offrire.

Ecco perché io consiglio di sopprimere l'articolo 1: è ovvio che, di volta in volta, l'Istituto di credito potrà chiedere quelle garanzie che riterrà necessarie senza che queste vengano prescritte dalla legge; così è avvenuto e avviene in tutte le operazioni di credito mobiliare con l'I. M. I. Chi ha seguito per obblighi professionali qualcuna di queste operazioni non può nutrire alcun dubbio circa la possibilità per l'Istituto finanziatore di garantirsi nei confronti di chi chiede una sovvenzione.

Quanto al caso prospettato dall'onorevole Caserta di industrie che hanno i propri impianti in casa altrui, mi sembra che non valga la pena di prenderlo in considerazione, perché chi volesse oggi impiantare un'industria nel mezzogiorno d'Italia, dovrebbe avere (e la legge richiede almeno il 30 per cento dei primi investimenti) dovrebbe avere, dico, almeno il tetto proprio.

Ecco perché, onorevole Presidente, voterò contro la proposta dell'onorevole Caserta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Caserta ed altri, di ripristinare l'articolo 1 del progetto ministeriale.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Sarà stabilita, in sede di coordinamento, la collocazione dell'articolo ripristinato.

L'onorevole Geraci ha presentato il seguente emendamento:

« Nell'ultimo comma dell'articolo 1 (testo ministeriale) sopprimere il richiamo all'articolo 8 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GERACI. Chiedo che venga tolto il richiamo all'articolo 8 perché esso si riferisce a garanzia cambiaria. Essa è un'arma tremenda in mano delle banche. Con questa arma esse non esiterebbero a sacrificare tutto il patrimonio del mutuatario e ciò per le ragioni illustrate nel mio ordine del giorno. In sostanza, con il mio emendamento, sostengo questo: che bisogna assolutamente impedire che le banche richiedano ai mutuatari la garanzia cambiaria; perciò si deve sopprimere all'articolo 8 del decreto del 1944 che si riferisce proprio alla garanzia cambiaria.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE, *Relatore.* Siccome la Commissione, come è chiaro, era dell'opinione che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

non si dovesse ripristinare l'articolo 1 del disegno governativo, non prende posizione su questa subordinata dell'onorevole Geraci. Io mi rimetto alla decisione della Commissione, che si astiene dal prendere posizione su questo emendamento in quanto comporta il riesame di un articolo che la Commissione riteneva che non si dovesse votare.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Geraci, testé letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Cicerone e Leone-Marchesano, hanno presentato il seguente articolo 1-bis:

« Le concessioni e le licenze governative per il rifornimento dall'interno e dall'estero del mercato meridionale in materie prime minerali, combustibili liquidi e solidi e prodotti alimentari saranno attribuite con precedenza alle società con capitale meridionale e con sede nel territorio cui si riferisce la presente legge.

« Gli appalti di lavori pubblici nel territorio predetto saranno concessi di preferenza a società meridionali.

« La medesima disposizione varrà per la concessione in esercizio a privati di servizi di pubblica utilità ».

L'onorevole Leone-Marchesano ha facoltà di svolgerlo.

LEONE-MARCHESANO. Onorevoli colleghi, nell'illustrare brevemente questa nostra proposta, non possiamo fare a meno di rilevare come questa legge, che assegna pochi miliardi al Meridione, ha di bisogno, per lo meno, se vuole raggiungere i limitatissimi scopi che si prefigge, di creare l'atmosfera necessaria affinché la legge stessa possa trovare il suo pieno svolgimento.

Sostanzialmente, con la nostra proposta, ci riportiamo alle considerazioni dell'onorevole Alicata, precedentemente svolte. La nostra proposta è di tale immediata evidenza che illustrare ulteriormente l'emendamento significa fare offesa all'intelligenza della Camera.

Io mi riporto a quello che abbiamo scritto: che, allorché si fanno delle leggi, è necessario creare l'atmosfera, affinché l'applicazione possa trovare quel clima ambientale tale, da poter avere una pratica attuazione.

Ecco perché insistiamo nella nostra proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE, *Relatore*. La Commissione si astiene dall'esprimere un parere nel merito dell'articolo 1-bis, in quanto la formulazione di questo articolo investe un problema che è perfettamente estraneo all'ambito della legge in discussione.

Ritengo, pertanto, di poter invitare gli onorevoli proponenti a ritirare l'emendamento ed a formulare soltanto una raccomandazione al Governo; altrimenti, sarei costretto ad invitare la Camera a votare contro, senza occuparsi del merito, perché non è di competenza di questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Aderisco al criterio della Commissione.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare ai presentatori che, nel caso che la Camera accogliesse la proposta, la dizione dovrebbe essere alquanto modificata, perché non saprei a che si voglia riferirsi con le parole: « le materie prime minerali ».

LEONE-MARCHESANO. Il redattore dell'articolo, che non sono io, aveva scritto « minerali » intendendosi riferire a tutte quelle materie che possono servire come base allo svolgimento di una determinata attività industriale.

PRESIDENTE. Insiste nel suo emendamento?

LEONE-MARCHESANO. Non sono d'accordo col relatore, in quanto non credo che l'argomento sia estraneo a questa legge, che vuole venire incontro al Meridione.

Non credo che ci sia nulla di strano che una disposizione della legge contenga prescrizioni come queste: cioè che il capitale meridionale abbia la preferenza, che le società aventi sede nel Meridione abbiano la preferenza. In sostanza, non capisco come l'egregio onorevole relatore su questo punto sollevi una eccezione che non è stata sollevata su precedenti proposte ed emendamenti che avevano lo scopo, ripeto, di far sì che si creasse nel Meridione quell'atmosfera ambientale per cui la legge trovi la migliore attuazione.

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Vorrei aggiungere alcune parole a quanto ho testé osservato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Io avrei capito la formulazione di questo articolo aggiuntivo in sede di ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947; ma noi siamo entrati nella seconda parte della nostra discussione, cioè quella della votazione delle norme applicative ed integrative del decreto 14 dicembre 1947. Quindi sarebbe strano che in questa sede noi formulassimo una norma la quale esce dall'ambito delle norme integrative e dello stesso decreto legislativo. Poiché il proponente insiste, debbo dichiarare che siamo contrari all'accoglimento di questo articolo aggiuntivo.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Io non sono favorevole all'emendamento Cicerone, Leone Marchesano, perché, a mio giudizio, esso divide gli italiani in due categorie: meridionali e non meridionali. Ora, noi possiamo tendere a promuovere lo sviluppo delle industrie nel Mezzogiorno, ma dobbiamo lasciare intatti i diritti di tutti i cittadini italiani, a qualunque regione essi appartengano.

Dal punto di vista pratico, poi, l'emendamento non servirebbe a nulla. Infatti quando si dice: « a società con capitale meridionale » io mi domando: cosa vuol dire una tale dizione? Inoltre nell'articolo aggiuntivo è detto: « con sede nel territorio cui si riferisce la presente legge ». Ebbene, non ci vuol nulla a ingannare la legge: si costituisce una società con diecimila lire di capitale, la si intesta al cittadino del luogo e la legge è violata. Pertanto noi violeremo la Costituzione con una norma la quale poi, sarebbe continuamente elusa.

Parliamo tanto di Stati Uniti d'Europa e cominciamo a dividere gli italiani in Italiani del nord e del sud! Io, italiano del sud, non mi sento di approvare questa distinzione! (*Vivi applausi*).

ZERBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZERBI. Ho chiesto la parola per associarmi all'onorevole Corbino e per dichiarare che voterò contro questo emendamento e — se l'onorevole Corbino mi consente — per sottolineare a tutti i colleghi la portata enorme di questo articolo aggiuntivo che veramente dividerebbe il Paese in due dal punto di vista economico; per sottolineare, poi, anche il pregiudizio immenso che un articolo di questo genere potrebbe creare per l'industrializzazione del Mezzogiorno. Io sono un deputato di un collegio settentrionale, di Milano, e condivido, non solo per ragioni

evidenti di patriottismo, tutte le argomentazioni che sono state esposte a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno. Io ritengo che questa sia una necessità del nostro Paese e che — anche se giudicassi dal punto di vista grettamente localistico — dovrei sentirmi portato a votare non soltanto questi dieci miliardi, ma anche venti, trenta o quaranta miliardi a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno, anche — ripeto — se giudicassi alla stregua di un gretto criterio campanilistico, (che è ben lontano da me) non fosse altro, amici e colleghi meridionali, perché i finanziamenti concessi all'industria del Sud ritornerebbero subito in larga misura, attraverso le commesse di nuovi macchinari ed impianti industriali alle industrie meccaniche, elettrotecniche, e simili che attualmente sono, soprattutto, collocate nel Nord.

Con visione realistica io penso che, per aiutare a risolvere il problema del Mezzogiorno, dobbiamo creare incentivi a che iniziative e capitali da altre regioni d'Italia si riversino nel Mezzogiorno. Se creassimo una barriera od una discriminazione e come proposta nell'emendamento, noi divideremmo il Paese in due. Nella prospettiva di così gravi conseguenze, se l'onorevole Leone Marchesano insiste sul suo emendamento, io sento il dovere di chiedere una votazione per appello nominale, e chiedo alla cortesia dei colleghi che appoggino la mia richiesta, a meno che l'onorevole proponente non ritiri il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Marchesano ella insiste?

LEONE-MARCHESANO. Signor Presidente, la Commissione accoglie a titolo di raccomandazione e si impegna di venire incontro al contenuto sostanziale del mio articolo aggiuntivo?

LEONE, *Relatore*. Sì.

LEONE-MARCHESANO. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2, che la Commissione ha accettato nel testo ministeriale. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni.

« Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che la Commissione ha accettato nel testo ministeriale. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:

a) a tutti i comuni delle provincie di Frosinone e Latina;

b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento degli stabilimenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1° gennaio 1944 ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Troisi:

« Al primo comma, sopprimere le parole: a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Troisi ha facoltà di svolgerlo.

TROISI. Ritiro il mio emendamento, perché un esame più approfondito del disposto dell'articolo 4, ha eliminato la prima impressione di contrasto che avevo ricevuto per quanto concerne la provincia di Frosi-

none, dato che nella legge del 14 dicembre 1947 n. 1518 (articolo 1) erano già estesi i benefici fiscali e tariffari ad una parte di detta provincia, costituita dai comuni compresi nella circoscrizione del tribunale di Cassino.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. L'onorevole Natoli ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a tutti i comuni delle provincie di Frosinone, Latina e Roma ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NATOLI. Onorevoli colleghi, illustrerò brevemente il mio emendamento.

I provvedimenti predisposti con la legge 14 dicembre, si applicavano alle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Lucania, della Sicilia, della Sardegna, al territorio dell'Isola d'Elba e alla circoscrizione del tribunale di Cassino. La Commissione ha creduto, ed io ritengo, giustamente, di proporre l'estensione di parte delle agevolazioni previste dalla legge ai comuni delle provincie di Frosinone e Latina. Ho detto: giustamente, perché si tratta di due provincie, che, non solo sono state gravemente danneggiate dalla guerra, ma, oltre a ciò, presentano una economia che ha tutte le caratteristiche dell'economia meridionale. Questa proposta, però, ha fatto sorgere il problema, già posto da me nella Commissione, della provincia di Roma. Anche la provincia di Roma offre a considerare delle caratteristiche economiche che sono le tipiche caratteristiche del Mezzogiorno, anche se questa provincia non fa parte del Mezzogiorno, così come tradizionalmente questo viene configurato. Infatti, vorrei dire che quando parliamo del Mezzogiorno, non ci riferiamo ad una entità esclusivamente geografica, il Mezzogiorno non è una questione di punti cardinali, ma costituisce una parte del nostro Paese la quale ha una sua tradizione; e, in relazione a questa sua tradizione, ha una caratteristica configurazione economica, produttiva, civile e sociale. Ora, poiché è stato detto che, da questo punto di vista, il Mezzogiorno è un'area di depressione economica, credo che non si possa contestare che anche la provincia di Roma faccia parte del Mezzogiorno, inteso in questo modo. Infatti, se consideriamo la provincia di Roma sotto il punto di vista delle sue caratteristiche economiche: la sua agricoltura arretrata e prevalentemente a coltura estensiva, prevalentemente sottoposta a regime di latifondo; la sua industria debole

e dispersa, costituita, nella maggior parte, da aziende piccole e medie, sottoposte alla pressione dell'industria più forte dell'Italia settentrionale; se si tiene conto di tutte queste considerazioni, che hanno riguardo sia alle condizioni della agricoltura, sia alle condizioni dell'economia industriale, la provincia di Roma ha tutti i requisiti per essere ammessa a far parte del Mezzogiorno, inteso così come è stato più volte detto in questa discussione, cioè come un'area di grave depressione economica. Bisogna aggiungere a questo che la provincia di Roma ha subito inoltre danni di guerra i quali non sono sensibilmente inferiori a quelli delle provincie di Latina e di Frosinone.

Anche dal punto di vista dell'entità delle aziende industriali e dell'attività della popolazione lavoratrice, la provincia di Roma ha le tipiche caratteristiche del Mezzogiorno. Se si fa un paragone, sia pure sommario, della situazione di Napoli e di Roma, si vede che, secondo i dati attendibili dell'ultimo censimento, noi abbiamo a Roma, nel 1937, 140 mila operai nell'industria, mentre a Napoli ne abbiamo 190 mila; a Roma avevamo, inoltre, 5125 aziende industriali, mentre a Napoli ne avevamo 5739. La proporzione dei lavoratori dell'industria nel quadro della popolazione attiva della provincia di Roma era del 29 per cento, sensibilmente corrispondente alla media percentuale del Mezzogiorno che era del 27 per cento, e a quella della Campania che era del 31 per cento.

Gioverebbe, semmai, considerare come la Campania offra uno stato di industrializzazione più avanzato del Lazio. È da tener presente, inoltre, che al centro del Lazio vi è Roma che oggi rappresenta il principale centro di consumo del Paese, una città di 1 milione e 600 mila abitanti, a cui non corrisponde una produzione adeguata, trovandosi Roma al settimo posto fra i centri produttivi del Paese.

Abbiamo a Roma la ripercussione di quella crisi dell'industria che oggi imperversa nel Paese. L'industria romana si verrebbe a trovare fra l'industria del Nord (evidentemente molto più forte, meglio attrezzata, la quale fa sentire la sua pressione nella Capitale) e l'industria del Sud, la quale, bene o male, per merito dei provvedimenti che stiamo approvando, si troverebbe ad essere favorita. Quindi, ecco l'industria romana fra due fuochi: fra la pressione del Nord e la tendenza di molte iniziative industriali a trasferirsi nell'Italia meridionale per le agevolazioni che ivi troverebbero.

Per queste considerazioni ed anche per la situazione singolare in cui si verrebbe a trovare la più grande città d'Italia, il più grande centro di consumo del Paese, il quale, per effetto della crisi della industria, vede diminuire le sue capacità di produzione ed accennarsi la tendenza a trasformarsi in un centro parassitario; per queste ragioni ho proposto un emendamento nel quale chiedo l'estensione alla provincia di Roma non dei finanziamenti — sarebbe assurdo chiedere una parte di questa modestissima somma di 10 miliardi — ma almeno delle agevolazioni fiscali e tariffarie che sono state già estese, su proposta della Commissione, alla provincia di Latina e a quella di Frosinone.

Prima di concludere, vorrei ricordare che vi è un precedente importante che conforta le argomentazioni che vi sto esponendo. Questo precedente importante è quello della cosiddetta legge del « sesto ». Questa legge, come la Camera sa, prevede che un sesto delle commesse statali all'industria siano distribuite alle industrie del Mezzogiorno e all'industria di Roma.

Devo dire inoltre che, nel corso di discussioni che si sono svolte intorno alla proposta da me presentata alla Camera, si è parlato del problema più generale dell'industrializzazione di Roma, e si è accennato ad una vecchia legge del 1941, legge che oggi o domani potrebbe essere ripresa e potrebbe servire a quel fine.

È una cosa certamente interessante, utile, ma penso che non siano questi la sede e il momento per discuterne; non c'è, però, nessuna contraddizione tra il problema della industrializzazione di Roma e le modeste richieste di agevolazioni fiscali e tariffarie da me proposte all'approvazione della Camera. Al contrario, se la Camera vorrà approvarle, essa avrà contribuito a creare un clima più favorevole perché quel più vasto e complesso problema possa essere domani efficacemente affrontato e risolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Merloni ha proposto il seguente emendamento:

« Alla lettera a), dopo le parole: Frosinone e Latina, aggiungere: e Grosseto ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MERLONI. Onorevole Presidente, ritiro il mio emendamento. La prego di consentirmi di dirne brevemente i motivi. Lo ritiro non per motivi di sostanza, perché la provincia di Grosseto avrebbe più che diritto alle agevolazioni richieste con l'emen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

damento, ma perché la questione potrà essere discussa in sede più opportuna.

L'obiettivo principale del mio emendamento — al di là della finalità in esso espressa, quella, cioè, di ottenere l'estensione alla mia provincia delle agevolazioni fiscali e tariffarie di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, era quello di illustrare la situazione generale della Maremma Toscana, della provincia di Grosseto, per tanti dolorosi aspetti simile a quella del Mezzogiorno e la necessità che a questo essa sia equiparata ai fini dell'utilizzazione del fondo E. R. P.

Riconosco che non potrei fare ciò con quella estensione che è necessaria, e soprattutto con la piena attenzione della Camera, la quale, in questo scorcio di seduta, è tutta polarizzata sui numerosi emendamenti presentati alla legge in discussione. Ciò farò interpellando il Governo sulle provvidenze che esso intende prendere per la mia provincia e se, circa i limiti di tali provvidenze, intende riconoscere alla Maremma un diritto simile a quello dell'Italia Meridionale; come pure intendo, ove il Governo non lo faccia con la maggiore sollecitudine, presentare proposte di legge relative sia alla materia particolare dell'emendamento che a tutte le provvidenze che debbono essere prese per la rinascita della Maremma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matteucci e Fora hanno proposto il seguente emendamento:

« Alla lettera a), aggiungere: e della provincia di Rieti, limitatamente quest'ultima ai comuni che facevano parte dell'ex circondario di Cittaducale ».

L'onorevole Matteucci ha facoltà di svolgerlo.

MATTEUCCI. L'emendamento da me proposto scaturisce dalla stessa fonte che ha dato luogo ai provvedimenti presi per il Mezzogiorno. Con questa benedetta questione del Mezzogiorno — sulla quale tante chiacchiere e tanti fiumi d'inchiostro si sono versati, sin da quando, dai tempi dell'inizio della mia carriera politica, Giustino Fortunato ed altri meridionalisti prospettavano la soluzione di problemi che attendono ancor oggi di essere risolti — si è inteso sempre di abbracciare tutti quei territori che facevano parte dell'ex regno delle due Sicilie. E lo stesso provvedimento basilare per l'industrializzazione del Mezzogiorno (il decreto legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1598), è stato ispirato da questo criterio quando

enumera le regioni che dovranno beneficiare di queste agevolazioni, incominciando dall'Abruzzo e Molise e finendo alla Sicilia.

La stessa Commissione, che ha accettato di includere i comuni di Latina e Frosinone, credo che abbia obbedito a questo medesimo criterio in quanto una gran parte dei territori delle provincie di Latina e Frosinone facevano già parte delle regioni dell'ex regno di Napoli. Ora noi chiediamo, con l'emendamento da noi proposto di rispettare questo principio. Noi non vi abbiamo chiesto di estendere il provvedimento a tutta la provincia di Rieti, ma bensì a quella zona — ex circondario di Cittaducale — che, sino al 1926, faceva parte dell'Abruzzo e Molise, se per ragioni di migliore ordinamento amministrativo...

Una voce al centro. Allora, fatevi nuovamente comprendere negli Abruzzi.

MATTEUCCI. Ne parleremo in altra sede, ma quest'argomento non ha senso. Dicevo, che, se per ragioni di un migliore ordinamento amministrativo che fosse maggiormente adeguato allo sviluppo di quelle regioni, si è creduto di riunire l'ex circoscrizione di Cittaducale con il circondario di Rieti, questo non vuol dire che quei territori non devono beneficiare dei provvedimenti che si stanno prendendo per il Mezzogiorno d'Italia. È una questione di equità e di giustizia.

D'altronde, le condizioni economiche di quelle popolazioni sono poverissime: non vi sono industrie, l'agricoltura è povera, la terra è ingrata, vi sono soltanto coltivazioni di castagne, poche patate, magri pascoli; i commerci intralciati e resi difficili da una deficientissima rete stradale; vi sono comuni, come Pescorocchiano, che sono, per tre quarti del loro territorio, privi di strade carrozzabili; vi sono frazioni di questi comuni che non hanno neanche il muro di cinta del cimitero — questo a 100 chilometri da Roma — e nell'inverno i lupi dissotterrano i cadaveri e ne fanno pasto! Il Governo non è mai intervenuto, anzi, quando è intervenuto, è intervenuto in senso completamente contrario, come adesso vi dimostrerò. Naturalmente non è colpa di questo Governo, diamo a Cesare quello che è di Cesare. Difatti il Governo fascista ha dato in concessione alla Società Terni lo sbarramento del fiume Salto per fare un grandioso bacino montano che ha invasato circa 180 milioni di metri cubi d'acqua. Ma come è stato fatto questo invaso? Questa opera grandiosa che oggi alimenta con la propria produzione di energia elettrica, gran parte di Roma, Firenze e quasi tutt'

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

gli elettrotreni che muovono dalla stazione di Roma, è stata pagata con l'immiserimento e l'affamamento di quelle misere popolazioni della valle del Salto, per le quali noi oggi vi chiediamo il piccolo sacrificio di volerle ammettere a beneficiare delle concessioni di questo disegno di legge. Invero, con la costruzione del bacino montano, sono stati sommersi tutti i migliori terreni, i più fecondi, oltre mille ettari del fondo valle. Non solo, ma è avvenuto anche che questo grandioso bacino montano, con la formazione di un esteso lago artificiale, ha portato una perturbazione nelle condizioni climatiche di quelle regioni e già i castagneti che contornano il lago cominciano a dar segni di stanchezza, e non riescono più a portare a maturazione il frutto.

Se voi aggiungete alla sommersione dei più fecondi terreni del fondo valle, la distruzione che si sta verificando dei castagneti, vedete a che cosa sono ridotte quelle povere popolazioni.

Ma non basta: qui c'è, inoltre, una responsabilità precisa dello Stato. Difatti lo Stato, sotto la comminatoria di una espropriazione forzosa, ha costretto quelle povere popolazioni a cedere i propri terreni, a prezzi di stima, alla Società Terni, prezzi che, però, non tenevano conto del valore sostanziale che aveva, per quei piccoli proprietari, il pezzetto di terra dal quale essi ricavano un sia pur magro reddito, che bastava però per loro e per le loro famiglie. Lo Stato, sotto la comminatoria di queste leggi speciali sull'espropriazione per opere pubbliche ha obbligato queste popolazioni a cedere per quattro soldi i loro terreni e poi sono venute le leggi indiscriminate di guerra che dicevano: «No, non puoi costruire». Difatti il divieto di costruire è stato consacrato con il regio decreto 14 novembre 1941, n. 1231. Ma poi ha fatto di più: ha detto a questa gente che non poteva neanche comperare, perché, con la legge del 14 giugno 1940, n. 643, ha istituito il provvedimento del plusvalore, per cui quei quattro soldi non bastavano neanche per pagare le tasse di registro. Se comperavano per centomila lire, venivano tassati per un milione, mettendo così sullo stesso piano questi disgraziati espropriati con i grossi speculatori che non avevano più fiducia nella lira e andavano ad accaparrarsi dei terreni. Quindi queste popolazioni, espropriate della loro casetta e del loro terreno, erano impossibilitate, per le leggi indiscriminate della guerra, a reimpiegare quei miseri quattro soldi che la

«Terni» aveva dato. Poi lo Stato ha fatto la guerra che ha portato alla svalorizzazione del 90 per cento della moneta, polverizzando in tal modo la proprietà dei nativi di quelle zone. Ecco in quali condizioni sono stati ridotti questi cittadini. Per questa responsabilità precisa e decisa dello Stato, noi chiediamo che siano estesi a quelle popolazioni i benefici del presente disegno di legge.

Ho finito. Non credo di dover fare appello alla retorica: c'è una questione di diritto sacrosanto per queste popolazioni, per queste regioni che facevano parte dell'ex regno di Napoli e per le quali lo Stato è intervenuto, invece che a migliorare, a peggiorare la loro condizione. Io credo, perciò, che da queste mie considerazioni basilari scaturisca senz'altro il diritto di quelle popolazioni ad essere ammesse a godere dei benefici concessi con il disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

«Alla lettera a), aggiungere: e della provincia di Rieti, limitatamente ai comuni dell'ex circondario di Cittaducale».

COCCIA. Onorevoli colleghi, anche il mio emendamento tende ad estendere ai comuni dell'ex circondario di Cittaducale i benefici che questa legge concede al Mezzogiorno d'Italia. E non è senza fondamento la richiesta, in quanto vi è una ragione storica che la giustifica.

È stato già ricordato che quelle terre, dalla proclamazione dell'unità d'Italia fino al 1927, appartennero alla regione d'Abruzzo e subirono quindi, per molti anni, la sorte del mezzogiorno d'Italia.

Ora, se questa legge vuole esser riparaazione ai danni ed alle ingiustizie che ebbe a sopportare il Mezzogiorno, non vi è dubbio che questa riparaazione deve comprendere anche queste terre.

Sarebbe assurdo ed inumano che al circondario di Cittaducale si volessero negare quelle provvidenze che alle altre regioni vengono ora concesse.

È tanto più iniquo, in quanto in quei territori è compresa una vasta zona che, a seguito della costruzione del bacino del Salto, si trova ora in condizioni disperate.

Tutta la fertile vallata lambita dallo stesso fiume è stata sommersa dalle acque.

Interi paesi hanno perduto le migliori terre e si sono visti privati di ogni risorsa agricola. Né la Società Terni ha compen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

sato il danno. Gli espropri, quando furono pagati, non rappresentano che delle ridicole somme assolutamente sproporzionate al danno.

A questo, si aggiunge che i castagneti che costituiscono quasi l'unica risorsa rimasta a quelle popolazioni, quest'anno non daranno frutto. Una grave malattia che, pare derivata dalle nuove condizioni climatiche derivate dalla creazione del bacino, ne ha messo in pericolo perfino l'esistenza.

L'inverno che avanza condannerà quelle popolazioni alla fame più dura.

Mi appello quindi al senso di umanità della Camera, perché questa jattura sia evitata.

E potrà esserlo solo se si eseguiranno lavori pubblici e si darà incremento alle poche industrie esistenti.

Confido nell'accoglimento del mio emendamento in nome della giustizia e di un vivo senso di umana solidarietà.

PRESIDENTE. L'onorevole Ermini ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera a), aggiungere: e a tutti i comuni dell'ex circondario di Cittaducale, compresi nella provincia di Rieti ».

Non essendo presente, s'intende che l'abbia ritirato.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento.

« Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al territorio limitrofo alle provincie di Teramo e di Aquila fino alla sponda sinistra del Tronto, compreso nelle provincie di Ascoli Piceno e Rieti ».

Ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Le ragioni storiche del mio emendamento sono le stesse esposte dagli onorevoli Matteucci e Coccia; la situazione giuridica, invece, è un'altra; e quindi credo che la Commissione questa volta possa guardare con un maggiore senso di benevolenza a questo emendamento.

Noi abbiamo un decreto del 7 luglio 1925, n. 1173, il quale sin d'allora estendeva alcune provvidenze a quella parte di territorio che veniva considerata Mezzogiorno. Vi è poi l'articolo 1 del decreto 29 novembre 1925, n. 3285, il quale dice: « Le stesse norme si applicano alle provincie confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale, quando il tratto del corso d'acqua da sistemare sia comune con esse ». Quindi oggi esiste un consorzio

del fiume Tronto, il quale gode di tutti i benefici delle leggi del Mezzogiorno, perché il Tronto confina per una parte con le provincie d'Abruzzo e quindi si riallaccerebbe al contenuto dell'emendamento Coccia: pertanto, per una piccola parte di territorio ci troveremmo ad avere due leggi diverse, cioè una legge la quale concede determinati miglioramenti, perché considera quelle terre come Mezzogiorno, e un'altra legge che non le considera regioni meridionali. Voi comprenderete che è inutile bonificare una zona di terreno, nella quale si stanno elevando grandi centrali idroelettriche, senza dare a queste centrali quei benefici che sono stati istituiti per altri territori.

Quindi, dal punto di vista storico vi sono le ragioni già esposte dagli onorevoli Coccia e Matteucci; dal punto di vista giuridico non chiederò altro che questa legge si adegui a ciò che già è esistente e in atto; dal punto di vista politico noi, facendo torto a questi territori, inciteremmo ancora quella mania secessionista per il ritorno di essi ad altre regioni, ciò che credo non sia utile in questo momento in Italia.

Chiedo quindi che quest'emendamento sia accolto e confido che la Commissione sia di parere favorevole.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Colitto, del seguente tenore:

« Alla lettera b), dopo le parole: di nuovi stabilimenti, aggiungere: tecnicamente organizzati; e dopo le parole: all'ampliamento, aggiungere: ed al trasferimento ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Questo mio emendamento consta di due parti. Con la prima chiedo che siano aggiunte dopo le parole: « di nuovi stabilimenti » le parole « tecnicamente organizzati ».

PRESIDENTE. Vi sarebbe preclusione per questa parte.

COLITTO. Dato il precedente voto della Camera a proposito di questa prima parte, io non insisto nel mio emendamento.

Desidero però, rilevare — perché non sorgano dubbi o equivoci — che a seguito di questa votazione il decreto n. 1458 del 1947 resta redatto così: articolo 1, facilitazioni per gli stabilimenti industriali (senza aggiunte); articolo 2, facilitazioni per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati; articolo 11, facilitazioni riguardanti i trasferimenti degli stabilimenti senza distinzione fra facilitazioni di cui all'articolo 1 e facilitazioni di cui all'articolo 2.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Sarebbe ora opportuno — se il voto della Camera è di non parlare di stabilimenti tecnicamente organizzati, ma in genere di stabilimenti — che le parole « tecnicamente organizzati » siano eliminate da tutti gli articoli del decreto, perché, altrimenti, sorgerebbero equivoci e incertezze, che darebbero luogo a confusioni ai danni di coloro, che prenderanno iniziative industriali nella luce e nell'ambito del decreto.

Insisto, invece, sulla seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere il suo parere sugli emendamenti Natoli, Matteucci e Coccia riguardanti lo stesso argomento, sull'emendamento Tozzi Condivi e su quello dell'onorevole Colitto, seconda parte.

LEONE, *Relatore*. La Commissione si rende conto delle situazioni particolari che sono state segnalate all'Assemblea, per quanto riguarda le diverse zone o regioni o città, degli onorevoli colleghi presentatori degli emendamenti. È dolente però di dover esprimere parere contrario a tutti gli emendamenti di carattere regionale per due ragioni. Perché stiamo esaminando l'applicazione della legge 14 dicembre 1947 e noi dobbiamo tenerne fermo l'ambito geografico. E questa legge dettava norme per l'Abruzzo e Molise, la Campania, la Lucania, Le Puglie, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. (*Interruzione del deputato Natoli*).

L'aggiunzione delle province di Frosinone e Latina deve essere riportata ad un impegno del Governo assunto in sede di riunione interministeriale il 17 marzo 1948, dopo aver ascoltato gli organi governativi competenti, soprattutto in materia finanziaria. Quindi l'ampliamento delle provvidenze fiscali, doganali e tariffarie fissate nell'articolo 4 si ricollega a questo impegno assunto dal Governo. Ulteriori estensioni oggi potrebbero influire notevolmente sulle entrate dello Stato e in questo momento non abbiamo potuto consultare gli organi competenti del Ministero delle finanze e neppure la Commissione di finanza, che deve esprimere il suo parere. Quindi, la Commissione, pur essendo solidale con questi particolari interessi con le popolazioni delle relative zone, oggi deve esprimere parere contrario.

Per quanto concerne gli emendamenti dell'onorevole Colitto, la Commissione prende atto che la prima parte è stata ritirata e ed è dolente di non poter aderire al riesame della formula « tecnicamente organizzate »,

perché si tratta di deliberazioni già prese e la discussione è chiusa.

La Commissione esprime parere favorevole per la seconda parte proposta dall'onorevole Colitto, cioè aggiungere le parole: « ed ai trasferimenti nell'ambito dei territori stessi », visto che abbiamo notificato il disposto dell'articolo 11 del decreto 14 dicembre 1947.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Il Governo si rimette al voto della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Natoli all'articolo 4:

« Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a tutti i comuni della provincia di Frosinone, Latina e Roma ».

Per la seconda volta in questa seduta devo lamentare l'assenza dei segretari. Li invito formalmente a esser sempre presenti, almeno in due, al banco della Presidenza, per non ritardare lo svolgimento delle operazioni di voto.

(*L'emendamento non è approvato*).

Passiamo agli emendamenti dell'onorevole Matteucci e dell'onorevole Coccia, riguardanti ambedue la provincia di Rieti, del seguente tenore:

Alla lettera a), *aggiungere*: e della provincia di Rieti, limitatamente quest'ultima ai comuni che facevano parte dell'ex circondario di Cittaducale.

Alla lettera a), *aggiungere*: e della provincia di Rieti, limitatamente ai comuni dell'ex circondario di Cittaducale.

Gli emendamenti non sono accolti né dal Governo né dalla Commissione. Li pongo in votazione.

(*Non sono approvati*).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) al territorio limitofo alle provincie di Teramo e di Aquila fino alla sponda sinistra del Tronto, compreso nelle provincie di Ascoli Piceno e Rieti.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

PRESIDENTE. Passiamo alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Colitto:

« *Dopo le parole: all'ampliamento, aggiungere: ed al trasferimento* ».

La Commissione ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Geraci ha proposto un comma aggiuntivo all'articolo 4:

« *Aggiungere il comma seguente:*

« Il finanziamento può essere concesso soltanto ad imprese che abbiano nel Mezzogiorno i loro stabilimenti industriali. In caso di trasferimento dall'Italia meridionale e insulare questi decadono immediatamente dai benefici ed hanno l'obbligo dell'immediato rimborso del finanziamento ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GERACI. Si tratta di un emendamento di intuitiva evidenza e giustizia, che non può avere i rimproveri dell'onorevole Corbino, perché non vuol dividere l'Italia né in due né in un maggior numero di parti. Si tratta semplicemente di sancire che, gli stabilimenti che hanno ricevuto un finanziamento, lo perdano quando lasciano l'Italia insulare, o comunque l'Italia meridionale, e restituiscono quello che hanno avuto appunto perché avevano sede nel meridione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE, *Relatore*. Ho già anticipatamente, a nome della Commissione, espresso parere favorevole. Mi permetto di chiedere all'onorevole Geraci, di abolire il primo periodo del suo emendamento, perché non ha ragion d'essere, per il fatto che abbiamo mantenuto in vita l'articolo 11 della legge 14 dicembre 1947, la quale consente il trasferimento. Il secondo, per effetto della possibilità del trasferimento, deve tener conto del pericolo di ritrasferimento al Nord. Mi permetterei di proporre questa forma:

« Il trasferimento o il ritrasferimento nell'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 159 e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo dell'immediato rimborso del finanziamento ».

GERACI. Accetto cordialmente.

PRESIDENTE. Penso che nell'emendamento proposto dal relatore sia necessario, per rendere attuabile la norma, sopprimere l'aggettivo: « immediato » riferito al rimborso.

LEONE, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, di cui ho dato testè lettura e con la soppressione della parola « immediato ».

(È approvato).

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Vorrei segnalare l'opportunità tecnica, di trasferire in sede di coordinamento degli articoli, il comma testè votato, alla fine dell'articolo 5, in quanto questo comma importa decadenza non solo dalle agevolazioni fiscali e tributarie, fissate negli articoli 2, 3 e 4, ma anche dal finanziamento, di cui si parla all'articolo 5; oppure, se la Camera è d'accordo, fare di questo comma un articolo autonomo.

PRESIDENTE. La Commissione propone che il comma aggiuntivo, già approvato, invece di essere inserito nell'articolo 4, venga, in sede di coordinamento, posto alla fine dell'articolo 5, o reso articolo autonomo.

Se la Camera è d'accordo, in sede di coordinamento sarà presa in considerazione tale proposta.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5 (4 nel testo governativo). Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, possono essere concessi per stabilimenti industriali ai fini dell'attuazione di iniziative ritenute efficienti per la industrializzazione delle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

« Per tali finanziamenti, nonché per quelli effettuati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, a favore di medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare, le sezioni di credito industriale degli istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro del tesoro, sentito il Co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

mitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, dal risconto, nonché dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

« Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244.

« Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

« Lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai dieci ed ai cinque anni, rispettivamente per le operazioni relative all'industrializzazione del Mezzogiorno ed a favore delle piccole e medie industrie, entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 ».

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione del primo comma del testo governativo.

Pongo in votazione questa proposta della Commissione.

(È approvata).

La Commissione propone, inoltre, che il secondo comma sia sostituito dal seguente, che il Governo accetta:

« Per i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le sezioni di credito industriale degli istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, dal ri-

sconto, nonché dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione può essere concessa alle predette sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

Al testo proposto dalla Commissione l'onorevole Geraci ha proposto la soppressione delle parole: « dal risconto ». L'onorevole Geraci ha facoltà di svolgere l'emendamento.

GERACI. Ormai è questione di logica: poiché abbiamo soppresso il numero 8 del decreto del 1944, dove appunto si parlava di garanzia cambiaria, devono essere soppresse le parole « dal risconto », perché il risconto presuppone cambiale data in garanzia del finanziamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE, Relatore. Per gli stessi motivi di coerenza, cui si è appellato l'onorevole Geraci, la Commissione è d'accordo per l'abolizione delle parole: « dal risconto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Geraci, accettato dalla Commissione e dal Governo, di sopprimere al secondo comma le parole « dal risconto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione, così emendato.

(È approvato).

La Commissione accoglie il terzo comma nel testo governativo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione propone di sostituire il 4° comma con il seguente, accettato dal Governo:

« Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Riccio, Caserta, Titomanlio Vittoria, Leonetti e Numeroso hanno presentato il seguente emendamento:

« Anche su questi finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore del 4 per cento e per la durata non superiore ai 10 anni entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Rinuncio allo svolgimento, essendo chiari i motivi dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE, *Relatore*. La Commissione è per l'accoglimento; era già nello spirito della Commissione, questo emendamento; per ragioni formali, questa esigenza non era stata espressa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza Portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Riccio ed accolto dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

La Commissione, infine, propone la soppressione dell'ultimo comma del testo ministeriale.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 5 del testo ministeriale.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« I finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare, deliberati dai competenti organi delle Sezioni di credito industriale del Banco di

Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, anche se già concessi, possono essere ammessi — a richiesta degli interessati — al beneficio del concorso statale negli interessi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge ».

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione di questo articolo. Le ragioni di questa proposta sono illustrate nella relazione, per cui ritengo superfluo chiedere il parere della Commissione.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Onorevole Presidente! Io dichiaro che voterò a favore della soppressione di quest'articolo, perché questo è l'impegno che ho preso nel corso della discussione svoltasi nella Commissione. Ma, non avendo avuto oggi la possibilità di svolgere un ordine del giorno, che avevo presentato alla Camera in relazione ai provvedimenti a favore delle piccole e medie industrie, desidero nella mia dichiarazione di voto chiarire che pur votando a favore, ritengo insufficiente la stessa iniziativa presa dalla Commissione, di proporre alla Camera un ordine del giorno che impegni il Governo a prendere al più presto un provvedimento legislativo che assicuri alle piccole e medie industrie il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento, a norma della legge 15 dicembre 1947, n. 1419. Ritengo necessario che, da parte del Governo, sia preso un provvedimento più importante, che venga più efficacemente incontro alla situazione assai grave nella quale si dibattono piccole e medie industrie, cioè ritengo necessario che da parte del Governo si prenda al più presto un provvedimento che non solo assicuri (come auspica la Commissione) il concorso dello Stato nella misura del 4 per cento per i finanziamenti già effettuati in base alla legge 15 dicembre 1947; ma reputo necessario che il Governo provveda a ricostituire il fondo di garanzia presso le sezioni di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, (fondo di garanzia completamente esaurito), almeno nella misura prevista dalla legge 15 dicembre 1947, cioè due miliardi per il Banco di Napoli ed un miliardo per quello di Sicilia. Faccio questa dichiarazione perché credo che, se ci limitassimo soltanto all'ordine del giorno votato dalla Commissione, resteremmo nel campo delle buone intenzioni e praticamente la solidarietà che noi manifesteremmo verso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

le piccole e medie industrie dell'Italia meridionale, sarebbe una solidarietà formale e vana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5 del testo governativo, proposta dalla Commissione.

(È approvata).

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Per consentire di ribadire l'impegno assunto con l'ordine del giorno della Commissione, mi permetto di chiedere alla Presidenza che l'ordine del giorno, votato unanimamente dalla Commissione, sia riproposto alla votazione della Camera e quindi sia ribadito non solo attraverso l'accettazione della relazione, ma attraverso l'esplicito voto dell'Assemblea.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno della Commissione.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Sull'ultimo comma dell'articolo 4:

« La X Commissione della Camera dei deputati; premesso che l'estensione del concorso dello Stato al pagamento degli interessi per le operazioni a favore delle medie e piccole industrie, allo stato attuale, inciderebbe sul fondo di garanzia per le operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;

premessi che, invece, lo Stato dovrebbe, per parità di trattamento, assumere a parte il concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 4 per cento per le operazioni a favore delle piccole e medie industrie,

fa voto

affinché il Governo predisponga, con la maggiore sollecitudine, un provvedimento legislativo che consacri l'assunzione dell'onere del concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni a favore delle piccole e medie industrie a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1619, ritenendosi impegnata, ove ritardi tale provvedimento, a presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare ».

PRESIDENTE. Trattandosi di materia attinente all'articolo che stiamo discutendo, il Regolamento non vieta di accogliere la richiesta che viene dalla Commissione, cui l'onorevole Natoli si è associato.

Pertanto pongo in votazione l'ordine del giorno, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai Comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia già prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero della marina mercantile.

« Le deliberazioni dell'organo previsto nel comma precedente sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro da emanare e comunicare nei 30 giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla sezione di credito industriale competente, le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pignatelli, Larussa, Carratelli, Pugliese, Ceravolo, Gullo, Capua, Terranova Raffaele, Mancini, Silipo, hanno proposto il seguente emendamento:

« Sostituirlo col seguente:

« I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai Comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, della Cassa di risparmio di Calabria.

« Le deliberazioni dell'organo previsto nel comma precedente sono rese esecutive da un Comitato costituito — presso il Ministero dell'industria e del commercio — di un rappresentante del detto Ministero, del Ministero del tesoro e del Ministero della marina mercantile. Tale Comitato deve riunirsi ogni quindici giorni per deliberare sulle operazioni approvate dagli Istituti di credito previsti nel presente articolo ».

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento dell'onorevole Pignatelli è pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

cluso dalla precedente votazione. Se non vado errato, tutto l'emendamento si concentra nella richiesta di partecipazione della Cassa di risparmio della Calabria alle operazioni di finanziamento. Il principio, che in sede di ratifica la Camera ha votato, è contro l'emendamento dell'onorevole Pignatelli. Questo emendamento non si può più riproporre, e non solo per ragioni di preclusione. In questo momento infatti abbiamo già ratificato il decreto 14 dicembre 1947, e avendolo ratificato, gli istituti finanziatori sono in questo momento il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, il Banco di Sardegna. In sede di norme applicative ed integrative noi non possiamo metterci in contrasto con la legge 14 dicembre 1947 e dettare norme soltanto applicative, e pertanto ritengo che non si possa mettere in votazione.

PRESIDENTE. È esatto che vi sia preclusione, per quanto riguarda la Cassa di risparmio di Calabria, ma l'emendamento propone anche altre modificazioni, fra le quali la soppressione della seconda parte dell'articolo 6, e la modificazione del secondo comma.

LEONE, Relatore. Naturalmente, per quella parte non muovo eccezione di preclusione.

PRESIDENTE. Onorevole Pignatelli, visto che il punto centrale del suo emendamento precedentemente votato è caduto, insiste?

PIGNATELLI. Rinunzio alla prima parte, signor Presidente, perché la Camera già si è espressa sull'argomento, e non sarebbe serio da parte mia insistervi. Vi è però la seconda parte del mio emendamento che è sostanziale, e che non ha nulla a che vedere con la proposta precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Pignatelli, ella ha facoltà di svolgere questa seconda parte.

PIGNATELLI. La proposta della X Commissione, circa la composizione degli organi deliberanti dei vari istituti di credito incaricati di eseguire i finanziamenti, è ispirata a un criterio di massima sollecitudine nello esame delle operazioni. Io non ho fiducia nell'opera di questi organi, anche se arricchiti dalle rappresentanze ministeriali. So come essi funzionano, e quanta sia scarsa la diligenza dei rappresentanti ministeriali quando devono muoversi a distanza.

A questo devo aggiungere la sfiducia, precedentemente espressa e da me e da colleghi di diversi settori della Camera, nei confronti dell'attuale amministrazione del Banco di Napoli, sul cui organo deliberante

noi deputati, noi rappresentanti del popolo al Parlamento, non potremo esercitare nessun controllo, perché non arriva fin là la nostra azione. Ecco perché, ferma restando agli organi deliberanti degli istituti l'attribuzione dell'esame di merito, cioè tecnico ed economico, delle varie operazioni di finanziamento, sia demandata a una Commissione centrale o Comitato centrale, costituito di rappresentanti ministeriali — con l'obbligo di convocarsi ogni 15 giorni — l'approvazione definitiva di ciascuna operazione.

Soltanto così, onorevoli colleghi, a mio modesto avviso, potremo avere una univocità di indirizzo nella distribuzione regionale e provinciale dei finanziamenti. Proprio perché preoccupato che in questa distribuzione si mortificherà il senso di giustizia, mi sono indotto, a proposito dell'articolo 1, a proporvi di includere la Cassa di risparmio delle Calabrie fra gli Istituti finanziatori. Ma, caduta tale proposta, si è fatta più viva e pressante la mia preoccupazione, che spero sia condivisa da tutti voi.

Si è obiettato, in sede di Commissione, dove la medesima proposta feci, che il trasferimento a Roma, a questo Comitato centrale, burocratico, delle pratiche già approvate dagli organi deliberanti della banca significava lungaggine, mentre premerebbe la soluzione dei problemi economici della industrializzazione meridionale. Risposi allora, e confermo oggi, che la questione meridionale ha 87-88 anni di vita e che per qualche altro mese di attesa non morrà il mondo. Io desidero che la legge sia ben fatta e funzioni efficacemente nell'interesse del Mezzogiorno. Se la Camera prenderà in benevola considerazione la mia proposta, sono convinto che si meriterà la gratitudine delle popolazioni meridionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al relatore, insisto sul carattere preliminare di questa votazione, perché è chiaro, che se fosse accolta la procedura proposta dall'onorevole Pignatelli, sarebbe superfluo votare sui vari emendamenti proposti al testo della Commissione.

LEONE, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, Relatore. Onorevoli colleghi, io sono costretto a rilevare, per il dovere del mio ufficio, che l'onorevole Pignatelli fa parte della Commissione dell'industria e che votò, con tutti gli altri colleghi, l'articolo 6, contro il quale in questo momento egli presenta un emendamento.

PIGNATELLI. Non è così.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

LEONE, *Relatore*. Egli si riservò libertà di azione solo per quanto concerneva la partecipazione della Cassa di risparmio di Calabria.

Questo mio rilievo di carattere personale è fatto allo scopo di pregare gli altri colleghi della Commissione di mantenere fede a questo impegno di solidarietà e unanimità. È bene che la Camera abbia la visione precisa di questo punto, e cioè di un'esigenza fondamentale che ci è stata più volte avvertita, e non da Banche interessate. Qui non si tratta solo del Banco di Napoli, ma si tratta anche di quello di Sicilia. Proprio perché napoletano, non mi occuperò, benché si sia stato più volte costretto, del Banco di Napoli, della fiducia o sfiducia che esso possa suscitare in taluni animi e settori. Qui si tratta di risolvere questo problema, che ci è stato segnalato da tutte le categorie interessate, categorie industriali e categorie operaie: facilitare, agevolare, cooperazione e finanziamento; assumere la procedura della direttissima, anzi del rapido, nelle operazioni di finanziamento; perché ci sono attualmente delle industrie che sono sull'orlo del fallimento, come l'Avis di Castellammare di Stabia. Voi sapete che vi sono delle industrie che stanno boccheggiando, e qual'è la preoccupazione, soprattutto dei ceti operai a questo riguardo? Che le procedure non si impantanino, non si arenino e non si insabbino nella burocrazia romana. Ora, bisogna dare atto che il Governo aveva già predisposto una procedura più celere al riguardo; e una decisione favorevole all'emendamento Pignatelli importerebbe la distruzione di tutto l'articolo 6 che noi così faticosamente e consapevolmente abbiamo predisposto e sottoposto alla Camera.

Noi abbiamo stabilito un congegno in cui partecipino, quasi su un piede di parità, i rappresentanti degli istituti di credito ed i rappresentanti dei Dicasteri, e quindi del Governo. Ho già preannunciato che, secondo il disegno di legge, sono già 4 i rappresentanti ministeriali; ma se noi voteremo l'accoglimento dell'emendamento Roberti-Russo Perez, ci sarebbe un quinto rappresentante governativo nella persona del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

A Roma, nell'ambito della burocrazia, molte nobili iniziative si sono talvolta, purtroppo, raffreddate per un certo cinismo che si è riscontrato nell'ambito della burocrazia stessa o per scarsa sensibilità; molte iniziative hanno perduto il calore dell'urgenza.

Noi vogliamo che questi Comitati, con l'intervento degli organi ministeriali compe-

tenti, con la vigilanza che questi organi possono esercitare, siano in grado di dire nel merito una parola definitiva.

Noi pensiamo che bisogna sottoporre questo problema in tutta la sua pienezza, richiamare l'attenzione di questa autorevole Assemblea sulla immediatezza e sulla necessità di accelerare i finanziamenti, e pertanto noi crediamo che voi vorrete respingere l'emendamento Pignatelli così come è proposto in merito all'articolo 6.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Io chiedo alla Camera che respinga nettamente l'emendamento dell'onorevole Pignatelli.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. L'onorevole collega Leone ha detto che in sede di Commissione fummo unanimamente d'accordo sul testo dell'articolo 6 approvato dalla Commissione e che io feci soltanto una riserva in rapporto alla inclusione della Cassa di risparmio di Calabria tra gli istituti finanziatori. Siccome qui, dopo quello che ha detto il collega Leone, io apparirei un uomo sleale — e la slealtà è in aperto contrasto col mio carattere e con la mia educazione — io invoco la testimonianza del Presidente della decima Commissione e, se necessario, anche la lettura del verbale della Commissione stessa, dal quale certamente risulterà che io votai contro l'intero articolo 6, con l'esplicita riserva di riproporre all'Assemblea plenaria tutti quegli emendamenti che la Commissione mi aveva respinti.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Onorevoli colleghi, io ho chiesto con parole sobrie, che la Camera respinga l'emendamento del deputato Pignatelli, perché tale emendamento rappresenta il sovvertimento completo del criterio seguito da me dopo le constatazioni dei danni che il Mezzogiorno intero ha ricevuto dalla lunga stasi di tutte quante le proposte — come è stato detto — nei profondi ipogei del Ministero per l'industria e il commercio. Contro di ciò io mi levai e, mi levo; ho avuto delle misere critiche, delle punzecchiature, delle quali naturalmente non mi curo, ma vedo e sento risorgere nuovamente gli oscuri interessi contro i quali risolutamente insorsi ed insorgo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Onorevoli colleghi, la questione in termini elementari è questa: una banca deve fare un prestito, del quale il 70 per cento è garantito dallo Stato e il 30 per cento è posto a rischio della Banca. Questo è il punto di partenza; lasciamo stare il Banco di Napoli o il Banco di Sicilia. Io prenderei il Banco di Amsterdam del 1200 e lo porrei di fronte a questa situazione.

È evidente che se noi avochiamo esclusivamente ad un Comitato interministeriale la decisione del credito, la Banca ha tutto il diritto di dire: « ma se voi mettete le mani nelle mie tasche per il 30 per cento, che rappresenta il mio rischio, dovete lasciare a me la scelta del caso in cui questo 30 per cento possa essere dato ». Altrimenti dovrete garantire tutto.

Ecco perché, a mio giudizio, indipendentemente da qualunque questione di burocrazia centrale o di burocrazia locale, deve essere la Banca a prendere la decisione.

C'è poi — e questo viene in un secondo tempo — il problema della rapidità. Ora: pensate che operazioni di questo genere richiedono un'istruttoria, che va fatta dalla Banca; gli organi bancari sono assistiti dai rappresentanti ministeriali i quali, evidentemente, se si trovassero di fronte ad operazioni di utilità dubbia, anche dal punto di vista politico, hanno il tempo (perché ci sono i 30 giorni previsti) di segnalare al proprio Ministero l'opportunità di non dare la esecutorietà a quella che è stata la decisione del Comitato.

Come volete voi, che un Comitato interministeriale, nel quale si dovrebbero incomodare cinque Ministri o loro delegati, sia chiamato a decidere, per fare dei prestiti di 4, 20 o 50 milioni, e che questi Ministri, anche attraverso i loro rappresentanti, nel termine di 15 giorni siano in grado di fare le indagini di carattere preliminare che occorrono per arrivare ad una deliberazione che sia veramente cosciente?

Il Ministero, naturalmente, o vuol fare dell'ostruzionismo, è allora basta che ci sia il veto del Ministro del tesoro e l'ostruzionismo è fatto; o vuole fare le cose con calma, e allora praticamente avrà bisogno di due o tre mesi per l'istruttoria, ai quali aggiungiamo anche i due o tre mesi di istruttoria degli organi della Banca. Ad ogni modo, siccome io mi riconnetto sempre ai principii generali, e qui siamo in materia bancaria,

in cui di diverso dalle operazioni solite non c'è che la garanzia dello Stato fino al 70 per cento e un concorso nel pagamento degli interessi: e allora, ciascuno faccia il suo mestiere: le banche facciano da organi che distribuiscono il credito, e il Governo, attraverso i suoi rappresentanti, sicuri di impedire che in questa distribuzione si possa andare al di là di quelli che sono i criteri tecnici, economici e politici volta per volta stabiliti.

Ecco perché, in tutta coscienza, senza preoccuparmi di quella che può essere la capacità dei dirigenti di qualcuna delle banche interessate, che oggi ci sono e domani ci possono anche non essere — è una legge, questa, che deve durare parecchi anni — io, per quel poco che posso, raccomando alla Camera di respingere l'emendamento dell'onorevole Pignatelli.

ALICATA. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Dichiaro, a nome del mio gruppo, che noi voteremo contro l'emendamento proposto dall'onorevole Pignatelli, e questo, non perché condividiamo alcuna delle considerazioni fatte rispettivamente dagli onorevoli Leone e Corbino.

Io ebbi già occasione di dire che la soluzione data dalla Commissione alle due tesi in contrasto era una specie di giudizio salomonico, che cercava di accontentare le due parti, e come tale era accettata da noi, salvo un emendamento che noi proporremo in seguito e che è già iscritto fra gli emendamenti presentati, il quale, a nostro avviso, darebbe una maggiore garanzia all'esecuzione del decreto stesso.

Quindi riservandoci di appoggiare in seguito questo emendamento da noi presentato all'articolo 6, noi, per il momento voteremo contro l'emendamento proposto dall'onorevole Pignatelli.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Riccio ha presentato, con gli onorevoli Caserta, Titomanlio Vittoria, Numeroso, Leonetti, il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 125, sono concessi dai comitati tecnici am-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

ministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la Sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal comitato tecnico consultivo, istituito con l'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di comitato tecnico amministrativo.

« I predetti comitati tutti sono integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia già prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero della marina mercantile.

« Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Una parola soltanto. Il primo e il secondo comma contengono esclusivamente precisazioni tecniche; l'ultimo comma, invece, contiene un'affermazione, che era già implicita nel testo governativo ed in quello della Commissione. A me sembra indispensabile renderla esplicita.

Per questa ragione, ho proposto l'emendamento, che risponde ad un'esigenza di chiarezza e di precisione.

PRESIDENTE. L'onorevole Melis ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.

« La vigilanza sulle deliberazioni del comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato di importo superiore ai venti milioni, riferendone al Ministro del tesoro, il quale deciderà, entro 30 giorni, con suo decreto, sentiti i Ministri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e della marina mercantile.

« Il delegato del Ministero del tesoro partecipa con voto deliberativo alle riunioni dei Comitati predetti ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MELIS. Poche parole. Le modifiche qui proposte, sono in armonia con quanto già previsto per il Banco di Sardegna nell'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, con la sola aggiunta dell'intervento alle riunioni del Comitato tecnico amministrativo del delegato del Ministero del tesoro con voto deliberativo, che non limita quindi la sua attività alla facoltà di sorvegliare e sospendere certi mutui.

Il limite di 10 milioni previsto per il Banco di Sardegna è portato a 20 milioni, in considerazione del successivo deprezzamento della moneta.

Così lo Stato è sufficientemente garantito dall'intervento del delegato del Ministero del tesoro e dalla facoltà di sospensione del mutuo superiore ai 20 milioni. Il sistema proposto dalla Commissione invece imbastisce eccessivamente la procedura di concessione, prescrivendo il decreto del Ministro per la concessione di qualsiasi mutuo e la partecipazione di troppi rappresentanti ministeriali alle decisioni dei Comitati.

La giustificazione adotta dalla Commissione per prescrivere il decreto del Ministro per « rendere esecutive » le deliberazioni dei Comitati, non mi pare accettabile neppure in considerazione della necessità di dare perfezione normale all'atto amministrativo della concessione della garanzia dello Stato. Gli interventi dello Stato che hanno bisogno di perfezione formale sono: l'erogazione dei fondi di garanzia e l'assunzione della garanzia di volta in volta, per le perdite derivate dalle singole operazioni.

Per quanto riguarda il primo, la concessione dei fondi nel loro complesso, nelle dovute forme di legge, garantisce perfettamente l'esecuzione della decisione politico-economica della destinazione dei fondi. La perfezione formale si raggiunge prima della concessione dei singoli mutui.

Per quanto riguarda il secondo atto, esso si perfeziona nel momento in cui, accertate con le dovute garanzie le perdite delle singole operazioni di mutuo, si passa in fase di liquidazione, alla definizione delle singole posizioni.

Non vi è, quindi, bisogno di specifiche disposizioni al riguardo in questa legge speciale, perché provvedono già le leggi vigenti. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Adonnino ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: di un rappresentante della Presidenza del Consiglio,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

sostituire l'attuale dizione con la seguente: di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e della marina mercantile, e di un rappresentante della Regione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

ADONNINO. Onorevoli colleghi, il mio emendamento consta di due parti. Una prima parte è soltanto formale. Siccome, secondo la formula proposta, potrebbe parere che vi sia un solo rappresentante dei vari Ministeri, specifico meglio dicendo che faccia parte dell'organo deliberante un rappresentante per ciascuno dei Ministeri indicati.

La seconda parte del mio emendamento è più importante e si ricollega alla creazione della Regione.

La questione è già stata posta dinanzi alla Commissione, la quale è stata contraria all'idea che io adesso sottopongo a voi, onorevoli colleghi.

La Commissione ha detto che non crede sia opportuno che un rappresentante della Regione faccia parte dell'organo deliberante il credito, perché, se esso si ammettesse, si turberebbe la struttura dell'organo deliberante medesimo, quale era stata determinata dalla legge 14 dicembre 1947; e perché, ove si ammettesse tale rappresentante, questo organo diventerebbe più appesantito.

A me pare che né l'una né l'altra ragione possano essere accolte. Noi siamo qui in sede integrativa e perciò possiamo fare delle modificazioni. Aggiungere un rappresentante della regione all'organo deliberante non significa poi per nulla rendere più pesante l'organo e più difficile il suo funzionamento.

D'altra parte a me pare che se questa Regione l'abbiamo creata, può darsi che essa abbia qualcosa da dire, nell'applicazione di questa legge. La Regione siciliana, ad esempio, ha già la sua fortunosa e non ingloriosa vita; nello Statuto siciliano, si dà alla Regione una competenza specifica per quello che riguarda l'industria; c'è un assessorato dell'industria; orbene, come vogliamo attribuire questi crediti per lo sviluppo dell'industria siciliana, senza ascoltare il parere della Regione, senza un rappresentante di essa, che possa portare, in seno all'organo deliberante, i criteri generali e le direttive e gli indirizzi, e le conoscenze specifiche che la Regione deve avere ed ha intorno ai vari settori industriali e alle varie ditte, e alle loro possibilità, e all'efficienza, e ai meriti, e alle speranze di tutti e di ciascuno?

Mi pare che questa sia una necessità di organico sviluppo, di organica applicazione della legge, e che ciò sia tanto evidente da non dovervi ulteriormente insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, alle parole: del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero della marina mercantile, sostituire: e di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e della marina mercantile ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Il mio emendamento è stato svolto per la prima parte dall'onorevole Adonnino. Fo mie le sue parole, non ho altro da aggiungere. La prima parte dell'emendamento Adonnino è identico al mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Alicata ha presentato il seguente emendamento:

« Alla fine del primo comma, dopo le parole: e del Ministero della marina mercantile, aggiungere: Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al presente decreto i Comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna saranno altresì integrati da due rappresentanti dei lavoratori dell'industria ».

Ha facoltà di svolgerlo.

ALICATA. Devo aggiungere solo poche cose a quanto ho detto prima.

Noi siamo d'accordo con la formula proposta dalla Commissione. Proponiamo però questo emendamento aggiuntivo: che nei casi in cui le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, di Sicilia e di Sardegna dovranno deliberare sulle provvidenze previste dal decreto, oltre ad essere integrate dai rappresentanti dei Ministeri, siano integrate anche dai rappresentanti dei lavoratori dell'industria.

Perché propongo questo emendamento? Non soltanto per dei motivi ovvii, sui quali non mi fermo, riguardanti il diritto delle classi lavoratrici di partecipare al giudizio di quello che riguarda, negli intendimenti della legge, lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole; ma anche per un altro fatto: se il Banco di Napoli avesse oggi uno statuto diverso da quello che ha, se rispondesse alla premessa di questo statuto, il quale dice che esso è un istituto di credito del popolo meridionale, io non avrei fatto la proposta di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

questa aggiunta. Ma oggi questo istituto di credito del popolo meridionale è amministrato da un consiglio generale in cui sono largamente rappresentati tutti i ceti industriali, commerciali, produttivi del Mezzogiorno, e su questo non ho niente da dire; ma non vi sono rappresentate le organizzazioni dei lavoratori. Sono rappresentate le camere di commercio, ma non le camere del lavoro. Io penso, dunque, che per questi provvedimenti che riguardano interessi specifici di lavoro, noi dobbiamo inserire due rappresentanti diretti delle classi lavoratrici e specialmente dei lavoratori dell'industria. È dunque per questo, che ho proposto il mio emendamento alla Camera.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento proposto dagli onorevoli Roberti e Russo Perez:

« *Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* »

L'onorevole Russo Perez ha facoltà di svolgerlo.

RUSSO PEREZ. Come avete sentito, gli onorevoli Alicata e Natoli Aldo propongono che degli organi deliberanti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna facciano parte anche due rappresentanti delle classi lavoratrici.

Pare che la Commissione sia contraria perché nella relazione leggo: « In tema di composizione dei predetti organi è stata proposta da alcuni la partecipazione di un rappresentante dei lavoratori delle categorie interessate. Senonché la Commissione in maggioranza, non ha creduto di accogliere la predetta proposta, giacché, a parte altre notevoli considerazioni, esse avrebbero modificato la struttura degli organi predisposti al finanziamento già secondo la legge 14 dicembre 1947 ed avrebbero inoltre determinato un ampliamento di detti organismi tale da ridurre il sollecito funzionamento ».

La Camera dirà se queste osservazioni della Commissione siano fondate o meno. A me sembra legittimo il desiderio dei colleghi di quella sponda (*Accenna all'estrema sinistra*) che nei Comitati di cui all'articolo 6, vi siano rappresentanti delle classi lavoratrici; ed ecco che il nostro emendamento rappresenta una posizione intermedia fra i due punti di vista. Ci sembra che il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia in condizione di conoscere gl'interessi delle classi lavora-

rici e che possa, quindi, assumerne la rappresentanza, se non giuridica, certamente morale.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Leonetti:

« *Al primo comma, aggiungere in fine: Sentito il parere della Camera di commercio nella cui provincia ha sede l'industria per la quale è richiesto il finanziamento.* »

Non essendo l'onorevole Leonetti presente, l'emendamento si intende decaduto.

Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

LEONE, *Relatore*. Prendendo spunto dall'esatto orientamento indicato dall'onorevole Presidente, e parlando quindi innanzitutto dell'emendamento Melis, dirò che la Commissione ritiene che questo emendamento non possa essere accettato perché destinato a rompere tutta l'armonia del congegno che tanto faticosamente e laboriosamente fu realizzato dalla Commissione. Questa vigilanza consentita ad un delegato del Ministero del lavoro, il quale, quando si tratterà di finanziamenti superiori ai venti milioni, avrà la facoltà di sospendere e rinviare al Ministero del tesoro, può trasformarsi in un congegno complicato, lungo e lento nell'attuazione, tale da tradire quegli interessi di celerità e di sveltezza sui quali mi sono già soffermato e che quindi non prendo oltre in considerazione.

Passando all'emendamento degli onorevoli Riccio, Caserta, Numeroso e Leonetti, la Commissione lo ha accettato perché si limita ad un perfezionamento formale, in quanto il Banco di Sicilia si chiamerà comitato tecnico industriale e il Banco di Napoli comitato tecnico consultivo.

La Commissione è invece contraria all'accoglimento dell'emendamento Adonnino per la seconda parte.

PRESIDENTE. Scusi, l'emendamento dell'onorevole Riccio è accolto interamente?

LEONE, *Relatore*. Sì, tutto, anche per l'ultima parte, che è bene segnalare, cioè la determinazione dell'organo deliberante sulla misura e sulla durata del concorso negli interessi da parte dello Stato: altrimenti resterebbe sospesa questa determinazione e potrebbe intralciare l'operazione, che dovrebbe essere celere.

Per quanto concerne l'emendamento Adonnino, per la prima parte, cioè a dire per la parte alla quale ha aderito l'onorevole Colitto, la Commissione lo accoglie. È un perfezionamento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

formale diretto a stabilire che ogni Ministero ha diritto alla rappresentanza.

Per quanto riguarda la rappresentanza regionale, la Commissione è di parer contrario. Cominciamo a stabilire che le regioni interessate, sono due: Sicilia e Sardegna. Ma per fortuna, per ciascuna di esse esaurisce il compito di ciascun Banco: la Sicilia è finanziata dal Banco di Sicilia, la Sardegna dal Banco sardo. Sicché, non possono verificarsi quelle discrasie fra le varie regioni che siano comprese in un unico piano di finanziamento e che potrebbero rendere interessante la partecipazione di rappresentanti della Regione.

Per quanto riguarda le altre regioni, ancora noi non le abbiamo costituite e non sappiamo su quale base saranno costituite, e dire «rappresentante della Regione» è una espressione così vaga da rischiare di restare inattuabile.

Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole Alicata e dell'onorevole Natoli, soprattutto Natoli, essi sanno come la Commissione si soffermò a lungo su questo emendamento. In sostanza il parere contrario della Commissione non vuole significare mancanza di sensibilità per il contributo e l'apporto dei lavoratori, ma vuole significare soltanto una presa generale di posizione nei confronti di tutti gli emendamenti diretti ad allargare l'ambito del Comitato di finanziamento.

Abbiamo detto nella relazione scritta che, al fine di farlo funzionare bene, questo Comitato non deve essere eccessivamente pletorico.

Non voglio indugiarmi su altri punti. Per esempio, non sarà facile stabilire chi siano i più qualificati rappresentanti dei lavoratori dell'industria, e dal punto di vista del colore dell'organizzazione sindacale, dato che siamo in regime di frattura dell'unità sindacale, ed anche dal punto di vista del carattere regionale. Lavoratori dell'industria di quale regione, quando qui si tratta, come per l'Italia meridionale, di una serie di regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Lucania, ecc.

Quindi, anche per queste difficoltà tecniche, noi, ristabilendo la nostra posizione di piena fiducia circa quello che può essere il contributo dei lavoratori, da congegnare in altre sedi, riteniamo che non si possa accogliere l'emendamento. E, per venire incontro alle esigenze espresse nell'emendamento Alicata e Natoli, noi abbiamo più volte espresso parere favorevole all'emendamento Roberti e Russo Perez, perché

il Ministero del lavoro è il più qualificato dal punto di vista obiettivo...

ALICATA. Non significa niente dire che invece dei rappresentanti dei lavoratori dell'industria vi è il Ministero del lavoro.

LEONE, *Relatore*. Se lasciamo da parte per un istante quelli che sono i profili politici concreti, bisogna riconoscere che nel Ministero del lavoro si riflettono tutte le esigenze delle classi lavoratrici e tutti gli interessi del lavoro. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Se voi, in questa sede, volete formulare una vostra sfiducia per il Ministro del lavoro fatelo pure. Ma noi dobbiamo affermare, in questa sede, che riteniamo che il Ministro del lavoro rappresenti gli interessi dei lavoratori. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). L'accoglimento dell'emendamento Roberti vale a permettere a nostro parere quella partecipazione della voce e degli interessi dei lavoratori che non possiamo ottenere attraverso l'emendamento Alicata.

Per quanto riguarda l'emendamento Adonino, facendo un passo indietro, vorrei dire anche che si rese conto dell'inopportunità della rappresentanza regionale — per lo meno in questo momento — perfino l'onorevole Chieffi, che in un primo momento aveva chiesto la rappresentanza regionale, rendendosi interprete degli interessi della sua Sardegna, ma poi si convinse che era inopportuna. Pertanto, ritengo si possa seguire la linea della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vice-presidente del Consiglio dei Ministri*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per primo l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Melis, perché più distante dal testo della Commissione.

L'onorevole Ministro si rimette al parere della Camera. L'emendamento è del seguente tenore:

« Sostituire il primo comma col seguente :

I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.

La vigilanza sulle deliberazioni del comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

ne dei mutui garantiti dallo Stato di importo superiore ai venti milioni, riferendone al Ministro del tesoro, il quale deciderà, entro 30 giorni, con suo decreto, sentiti i Ministri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e della marina mercantile.

Il delegato del Ministero del tesoro partecipa con voto deliberativo alle riunioni dei Comitati predetti ».

(Non è approvato).

A seguito della votazione si intende assorbito l'altro emendamento dell'onorevole Melis, soppressivo del secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Riccio, sostitutivo del primo comma del testo della Commissione:

« I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948 n. 125, sono concessi dai comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal comitato tecnico consultivo, istituito con l'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di comitato tecnico amministrativo.

« I predetti comitati tutti sono integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia già prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero della marina mercantile.

« Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Adonnino del seguente tenore:

Al primo comma, dopo le parole: di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, *sostituire l'attuale dizione con la seguente:* di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e della marina mercantile, e di un rappresentante della Regione.

Onorevole Adonnino lo mantiene?
ADONNINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Non porrò in votazione la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Adonnino, alla quale si è associato l'onorevole Colitto, in quanto si tratta di questione puramente formale da riservare al coordinamento.

Pongo invece in votazione la seconda parte, e cioè:

« e di un rappresentante della regione ».

(È approvata).

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Presento il seguente emendamento aggiuntivo a quello Adonnino, testé approvato: « eletto dall'Assemblea regionale ».

Esso tende a specificare l'organo che dovrà designare il rappresentante della Regione.

LEONE-MARCHESANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE-MARCHESANO. Dichiaro di votare favorevolmente alla proposta Riccio, in tanto in quanto penso che nessun organo meglio dell'Assemblea regionale possa esprimere dal suo seno il rappresentante regionale nel Comitato; l'assemblea regionale è democraticamente eletta, ha i suoi componenti divisi nei vari settori e partiti, ha la possibilità di scegliere democraticamente.

COLITTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Dichiaro di votare contro l'emendamento proposto dall'onorevole Riccio.

Noi ci siamo tanto adoperati per affrettare l'entrata in vigore di questa legge. Approvando quell'emendamento, invece, noi ritarderemmo l'attuazione pratica della legge.

I Consigli regionali dove non esistono ancora, non si sa quando saranno creati.

È assurdo ora fermare l'applicazione della legge, demandando ai Consigli regionali la nomina di questi rappresentanti.

Poiché l'emendamento Adonnino è stato approvato, almeno si scelga un altro modo di nominare il rappresentante della regione, si incarichi il prefetto.

LEONE-MARCHESANO. Che c'entrano i prefetti?

PRESIDENTE. La prego di non interrompere.

COLITTO. Si indichi un modo di nomina, che possa aver luogo sollecitamente. Per tali ragioni e soprattutto perché non si sa quando avremo in certe regioni, un consi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

glio regionale, prego l'Assemblea di votare contro, così come contro io voto. (*Commenti*).

CHIEFFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIEFFI. In seno alla Commissione avevo sostenuta l'opportunità che venisse incluso un rappresentante della regione nei comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale dei rispettivi Banchi. Ragioni pratiche, poi, mi avevano fatto desistere da questa proposta, e ciò perché il Comitato tecnico-amministrativo del Banco è composto dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro industria e marina mercantile, della Presidenza del Consiglio nonché dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione del Banco stesso. È chiaro che, se il rappresentante della regione deve far parte del Comitato (così come ha votato la Camera); questo diritto spetta a tutte le regioni, e precisamente i sette rappresentanti delle regioni interessate dovrebbero entrare a far parte del Comitato; il che significa che la struttura di quest'organo verrebbe mutata e si lascerebbe all'arbitrio dei rappresentanti della regione e dei ministeri che costituirebbero probabilmente la maggioranza, la somministrazione del credito, venendo così meno la salvaguardia dei diritti del Banco che non avrebbe modo di tutelare i propri interessi per la parte del credito, che pure rappresenta il 30 per cento che somministra ad esclusivo suo rischio.

Tuttavia, arrivati a questo punto, avendo la Camera votata l'inclusione del rappresentante regionale, non possiamo venir meno ai diritti uguali di tutte le regioni. Perciò insisto affinché non si parli del rappresentante della regione, ma dei rappresentanti della regioni eletti dalle singole Assemblee regionali. (*Commenti — Rumori*).

ADONNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADONNINO. Chi dovrà designare questo rappresentante delle regioni in seno al comitato tecnico? Per ragione di simmetria, poiché i rappresentanti del Governo sono nominati dai Ministeri, il rappresentante della regione dovrebbe essere nominato dal Governo regionale. Non mi dissimulo l'importanza dell'osservazione dell'onorevole Colitto che, se noi così facessimo, rinverremmo l'applicazione della legge, per le regioni che ancora non funzionano, al tempo in cui il relativo governo regionale sarà eletto. Si potrebbe introdurre un emendamento, e dire che per le regioni per le quali un governo regionale ancora non funziona, la designazione del membro può essere demandata alla deputa-

zione provinciale. Faccio una proposta in tal senso. Cioè: per le regioni che già funzionano, la designazione sia demandata al governo regionale; per le regioni che non funzionano, fino al loro funzionamento, sia demandata alla deputazione provinciale del luogo ove ha sede l'Istituto bancario. (*Commenti vivissimi — Interruzione del deputato Stuani*).

PRESIDENTE. Onorevole Stuani, le darò la parola al suo turno.

Mi consentano i colleghi di rilevare che non è questo il metodo razionale per discutere una legge! Faccio notare che se non diamo un contenuto concreto all'emendamento testé approvato, rischiamo di includere nel comitato del Banco di Napoli sei o sette rappresentanti della regione, creando evidentemente un assurdo. Quindi le questioni — secondo me — sono due.

In primo luogo aggiungere il rappresentante della regione interessata per determinate operazioni, perché altrimenti, a furia di voler attribuire rappresentanti ed ogni categoria, faremmo dei comitati che non funzioneranno. Ed è questa la sorte di molte leggi affidate ad organi che poi non riescono a farle applicare. In secondo luogo, determinare le modalità di nomina di questo rappresentante. Prego coloro, i quali desiderano contribuire a chiarire la discussione su questo punto, di riferirsi all'uno ed all'altro problema.

CORBINO. Chiedo di parlare, per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Volevo fare una proposta di sospensiva, data la gravità effettiva dell'argomento, e data anche l'ora tarda. Io vorrei proporre di rinviare il seguito della discussione a domani, dando modo alla Commissione di escogitare un'aggiunta all'emendamento Adonnino, che abbiamo votato, che risolve i due problemi che il Presidente con tanta chiarezza ha posto all'Assemblea. Noi domani ci potremo così trovare davanti un testo preparato sul quale potremo discutere.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, accetterei la sua proposta di rinvio della discussione limitandola soltanto a questo punto, perché noi abbiamo domani alcune interpellanze già fissate e varie interrogazioni. Non vorrei, dunque, che ci si impigliasse domani in una lunga discussione, la quale potesse prolungare oltre un certo termine la seduta domani, e non credo con il gradimento degli onorevoli colleghi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

TOGNI. Chiedo di parlare sulla proposta dell'onorevole Corbino.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà:

TOGNI. La Commissione ritiene, pur apprezzando la proposta fatta dall'onorevole Corbino, che invece di rinviare il seguito della discussione, sia possibile, ugualmente, questa sera, con un po' di buona volontà trovare una soluzione tale che...

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Non mi pare.

TOGNI. ...una soluzione che veramente possa salvare le esigenze, diremo politiche, che hanno portato a questa manifestazione di sacro fuoco regionalistico, e quelle che sono le esigenze tecniche di funzionamento delle sezioni bancarie le quali dovranno assegnare i finanziamenti in questione. Credo che nel proporre la inclusione del rappresentante della Regione, si sia non tenuto presente il fatto che le assegnazioni di finanziamento vengono fatte rispettivamente da tre Banche, perché questi essendo dislocati regionalmente, cioè decentrati, hanno proprio una particolare sensibilità in proposito, e direi una particolare rappresentatività della regione stessa nel settore economico. Tuttavia, posto che è stato deliberato di includere nella Commissione stessa il rappresentante della regione, io credo che noi nulla abbiamo da aggiungere, salvo il modo di votazione, cioè di nomina, per quanto riguarda le due regioni ben delimitate, della Sardegna e della Sicilia. Questione, invece, sorge per il Banco di Napoli, il quale ha come competenza assegnate alcune regioni ed alcune singole provincie, il che fa sorgere il problema se il rappresentante della regione in senso lato, debba essere uno solo, o se deve essere invece uno per ciascuna regione. Pertanto, proporrei...

PRESIDENTE. Onorevole Togni, prima ella mi deve dire se è contro la sospensiva.

TOGNI. Sì sono contro...

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Corbino.

Vorrei sapere se egli è d'accordo con me nel riferire la sospensiva non a tutto il disegno di legge, ma al solo punto dell'organo che deve eleggere il rappresentante della Regione.

CORBINO. Sono d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione la proposta sospensiva, limitatamente alla parte che riguarda l'emendamento Adonnino. *(È approvata)*.

Passiamo allora all'emendamento Alicata che tende ad integrare il Comitato con due rappresentanti dei lavoratori dell'industria. La Commissione si è dichiarata contraria riferendosi ad un successivo emendamento degli onorevoli Roberti e Russo Perez.

SANTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Voto a favore dell'emendamento Alicata. Le ragioni avanzate dall'onorevole Leone per respingerlo, a nome della Commissione, non hanno nessuna consistenza; direi, onorevoli colleghi, che non hanno nessuna serietà. Quando si vuole affermare che il Ministero del lavoro è il rappresentante delle classi lavoratrici o degli operai di un determinato settore...

LEONE, *Relatore*. Non ho detto questo. Ho detto degli interessi dei lavoratori.

SANTI. È la stessa cosa.

...dicevo di un determinato settore, si fa un'affermazione che non risponde evidentemente alla realtà delle cose. *(Interruzione del deputato Russo Perez)*: Se così fosse, allora è esatto che il Ministero dell'industria rappresenta gli interessi degli industriali, e questo può spiegare allora la politica economica di questo Governo. *(Interruzione del deputato Quarello)*.

Io che faccio parte di una organizzazione di lavoratori voto a favore dell'emendamento Alicata e faccio rilevare ai colleghi come l'affermazione della Commissione, e dell'onorevole Russo Perez nel presentare il suo emendamento, costituisca veramente un precedente che mi limito a qualificare inaudito.

LEONE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Relatore*. A titolo personale faccio notare che se la Camera votasse l'emendamento Alicata, non resterebbe chiarito da quale fonte e attraverso quale procedura si eleggerebbero i rappresentanti dei lavoratori dell'industria. *(Interruzione del deputato Santi)*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Alicata, che tende ad integrare il Comitato con due rappresentanti dei lavoratori dell'industria.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Roberti e Russo Perez, accettato dalla Commissione:

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Passiamo all'articolo 7 nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del 3,50 per cento.

« Non può imporsi, neppure consensualmente, al mutuatario alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo ».

L'onorevole Geraci ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo col seguente:*

« Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del 6,50 per cento.

« Ogni pattuizione espressa o tacita che contenga oneri maggiori per il mutuante, a qualsiasi titolo, è nulla e di nessuna efficacia giuridica ».

Non essendo presente l'onorevole Geraci, l'emendamento si intende decaduto.

L'onorevole Troisi ha presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, sopprimere le parole: neppure consensualmente* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

TROISI. Il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 7 ha il carattere di una disposizione cogente, assoluta; quindi mi è sembrato pleonastico l'inciso del quale propongo la soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, alle parole: non può imporsi, neppure consensualmente, al mutuatario, sostituire: non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

LEONE, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Troisi in quanto il fine che si è proposto nel formulare l'articolo 7, che è aggiuntivo al testo governativo, è proprio quello di evitare che, in forma consensuale, si possano imporre agli industriali interessati alcuni particolari oneri che invece noi abbiamo voluto evitare. È noto come, soltanto in via consensuale, tali oneri si possano assumere, e non in via im-

perativa, perché si tratta di un libero scambio di volontà tra industriali ed enti finanziatori. Quindi la Commissione è contraria all'emendamento Troisi. Accetta invece l'emendamento dell'onorevole Colitto, perché, nello spirito della nostra formulazione, risponde meglio al desiderio ed alla volontà che la Commissione si era proposta nel formulare l'articolo 7.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Mi associo a quanto ha dichiarato il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7.

« Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del 3,50 per cento ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7 con l'emendamento dell'onorevole Colitto accettato dalla Commissione « non può imporsi al mutuatario anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« I finanziamenti previsti dall'articolo 6 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.

« La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico ».

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, aggiungere: o, in casi eccezionali, in misura inferiore, a giudizio insindacabile dei competenti organi di cui all'articolo 6* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LARUSSA. Onorevoli colleghi, l'emendamento che io ho presentato sull'articolo 8 non è in contrasto con lo stesso articolo, ma tende a snodarne lo spirito e rendere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

praticamente attuabile in un più vasto campo le finalità di tutta la legge.

E, infatti, se base di questa fosse che i finanziamenti previsti dall'articolo 6 potessero essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore ad un terzo, non vi sarebbe dubbio, onorevoli colleghi, che questa legge risulterebbe in favore unicamente di coloro i quali dispongono, per iniziative private, del terzo del capitale, e contrari a coloro che, pur senza quel capitale, in virtù di una sicura disponibilità di un maggior spirito di iniziativa e d'organizzazione, potrebbero egualmente come gli altri utilizzarsi.

Il mio emendamento allora suggerisce — ed è qui che non è in contrasto con la legge ma la estende — che in casi eccezionali, ma meritevoli di concreta considerazione, a giudizio insindacabile degli organi competenti di cui all'articolo 6, possa egualmente ottenersi la concessione del beneficio.

È chiaro, onorevoli colleghi, che un'industria qualsiasi che sorge, deve avere per base il capitale e ad un basso tasso di interesse, altrimenti noi verremmo a creare delle industrie con oneri eccessivi più dello stato iniziale e che perciò stesso non potrebbero esimersi dalla grave necessità e di produrre la merce a prezzi alti.

Io parlo per la Calabria e per la mia terra; essendo pochi in essa coloro che dispongono dei capitali questa legge minaccerebbe di restare — se non emendata — lettera morta. Dove può andare la gente a trovare il terzo del capitale secondo le direttive date dal Ministro del tesoro? Presso i privati? No! onorevoli colleghi, questi danno denaro solo ad un tasso di usura: non si trovano oggi sul libero mercato centomila lire se non si pagano interessi che sono semplicemente da usurai. Presso le Banche? nemmeno. Essi hanno contro, oltre tutto, le leggi inflessibili della garanzia per cui può chiedere soltanto chi ha e chi può garantire, ed allora? Allora questa norma impedirebbe ogni e qualsiasi iniziativa industriale per l'impossibilità dei privati di poter disporre del mezzo necessario per ottenere il finanziamento e contrasterebbe quindi con lo spirito della legge 14 dicembre 1947 per l'industrializzazione dell'Italia meridionale, che sarebbe resa perfettamente inattuabile, appunto per l'impossibilità di disporre dell'elemento essenziale del capitale. E di conseguenza l'iniziativa privata troverebbe proprio i più insormontabili ostacoli nelle zone più economicamente depresse e che hanno più bisogno di aiuto per la rinascita, quali

sono la Basilicata e la Calabria, essendo proprio in esse più evidente, più sicura e più assoluta l'impossibilità di attingere al capitale privato la percentuale fissata dalla norma di cui all'articolo 8. Ragionevolmente ed opportunamente, quindi, onorevoli colleghi, a me pare che occorra attribuire, in casi eccezionali, al giudizio insindacabile dei competenti organi tecnici ed amministrativi, coordinatamente al fine di una più utile e vantaggiosa applicazione della legge speciale, la facoltà e il potere di valutare le particolari circostanze che rendano degne di considerazione determinate private iniziative. Noi non possiamo chiudere la porta a colui che ha una sana e saggia iniziativa industriale e che si trova nell'impossibilità di disporre di questo terzo del capitale, quando questa è soltanto una difficoltà materiale che ha di contro la sicura visuale della realizzazione di una impresa.

Onorevoli colleghi, ho partecipato assiduamente ai lavori della Commissione e mi si può testimoniare che ho seguito i lavori stessi con il massimo spirito di obiettività e con la massima fiducia. Poc'anzi, e mi dispiace per l'onorevole Corbino, è stato lanciato un siluro contro la mia Calabria, essendosi votato che la Cassa di Risparmio — che non era in contrasto col Banco di Napoli, ma vicino ed a fianco dello stesso — non possa operare nell'interesse della nostra terra. Tutti devono operare e cooperare a favore di chi si presenta in maggior bisogno.

Io ho lavorato ed ho partecipato alle sedute della Commissione, ma vi dico — se non emendata — la legge è stata fatta, ma, purtroppo per la Calabria resterebbe soltanto sulla carta perché nessuno, è certo, può trovare il terzo del capitale per poter attuare le grandi, le buone le necessarie iniziative industriali.

Accogliete, pertanto, vi prego, il mio emendamento che non è in contrasto, ripeto, con la legge ma che tende ad estenderne lo spirito e la buona finalità, tende cioè ad ampliare la possibilità di accoglimento e di sfogo ad ogni degna benemerita iniziativa.

Onorevoli colleghi, vada la cura delle leggi, come il sole, sempre con lo stesso amore in tutte le terre d'Italia.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

LEONE, Relatore. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Larussa per le ragioni esposte nella relazione e che sussidiano la presentazione dell'articolo 8.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

Formulo soltanto due rilievi: il secondo comma dell'articolo 8, che eccettua dalla norma del primo comma la riattivazione e la trasformazione di stabilimenti distrutti o danneggiati per fatto di guerra, già costituisce una delle ipotesi in cui non occorre il terzo del capitale privato. E formulo una seconda osservazione: poiché qui si stabilisce un criterio di proporzione tra il terzo del capitale privato e la misura del finanziamento, siamo alla presenza di un criterio di grande discrezionalità, nel quale gli organi finanziatori potranno tener conto di quelle situazioni di eccezionalità che noi non potremmo nella legge assolutamente configurare, perché sarebbe di massima discrezionalità; questa discrezionalità si può far valere nel momento in cui si tratterà di stabilire se la partecipazione del capitale privato si ragguagli al terzo del finanziamento richiesto.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimere il parere del Governo?

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Il Governo si rimette al voto della Camera.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8, sul quale non vi sono emendamenti:

« I finanziamenti previsti dall'articolo 6 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Larussa, non accettato dalla Commissione:

« Al primo comma, aggiungere: o, in casi eccezionali, in misura inferiore, a giudizio insindacabile dei competenti organi di cui all'articolo 6 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 8:

« La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario, legge*:

« Con successivo decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è soltanto un emendamento di forma dell'onorevole Colitto che, come sempre, col suo squisito senso letterario e giuridico, si sforza di rendere più perfetta la dizione della legge. Esso è del seguente tenore:

« Alle parole: Con successivo decreto, sostituire: con decreto; e dopo le parole: a norma, aggiungere: dell'articolo 15 ».

Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LEONE, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

PORZIO, *Ministro senza portafoglio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, così modificato.

(È approvato).

Vi era sull'articolo 9 un emendamento dell'onorevole Pignatelli — al quale egli mi ha dichiarato di rinunciare — del seguente tenore:

« Alle parole: del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sostituire le parole: dell'articolo 1 della presente legge ».

L'onorevole Ermini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Ferme restando le regioni indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il territorio dell'ex circondario di Cittaducale, compreso attualmente nella provincia di Rieti, beneficia delle provvidenze per il Mezzogiorno, di cui ai decreti legislativi sopracitati, al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e alla presente legge ».

Non essendo presente l'onorevole Ermini, l'emendamento si intende decaduto.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Domani, allora, procederemo all'esame della questione rimasta in sospeso e, rinviata, quindi, alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere perché il questore di Piacenza abbia vietato l'affissione di un manifesto riguardante le disdette agricole, a firma del senatore Grieco, dei deputati Cacciatore e altri, manifesto liberamente affisso in altre provincie; egualmente, perché il prefetto di Piacenza abbia ordinato l'intervento della polizia nella vertenza delle disdette agricole, a difesa degli interessi degli agrari.

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure intenda prendere a tutela della libertà sindacale compromessa dall'operato del prefetto di Piacenza, il quale ha fatto intervenire la polizia nella vertenza, ancora in via di soluzione, della ditta Breviglieri di Borgonuovo.

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia lecito al questore di Piacenza convocare in questura i rappresentanti dei lavoratori agricoli per diffidarli dal sostenere le rivendicazioni economiche degli associati alle cooperative agricole per lo sfruttamento delle terre demaniali; e se non debba ravvisarsi in tale procedimento intimidatorio una violazione alla libertà sindacale.

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere in base a quali disposizioni il maresciallo dei carabinieri di

Coli (Piacenza) ha chiesto ai dirigenti della locale sezione del Partito comunista italiano i nomi dei cittadini iscritti a quel partito; se in tale richiesta non debba ravvisarsi una violazione delle norme sancite nella Costituzione a tutela del diritto di associazione di tutti i cittadini, e quali provvedimenti intenda prendere.

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga costituire una violazione alle norme che regolano il collocamento della mano d'opera l'autorizzazione concessa dal prefetto di Piacenza all'assunzione di mano d'opera proveniente da altre provincie da parte di agrari i cui braccianti vengono disdettati; e quali provvedimenti intenda prendere per garantire i lavoratori della provincia di Piacenza dagli abusi contro le norme del collocamento, abusi che non possono non recare gravi turbamenti sociali.

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere quale provvedimento intenda adottare contro l'arbitrario ed illegale contegno del Centro sezione ippica di Montemaggiore, che ha impedito, facendo intervenire 47 carabinieri, comandati da un capitano, la prosecuzione dei lavori di semina alla cooperativa di lavoro di Campotosto, ivi trasferitasi dal paese di origine, in seguito alla espropriazione di tutti i terreni coltivabili eseguita per pubblica utilità.

« Questa cooperativa ebbe assegnati, con decreto prefettizio 6 novembre 1946, ettari 70 di terreno demaniale a Montemaggiore, dopo sopralluogo della Commissione apposita per le terre incolte.

« La cooperativa però ottenne il possesso solo dopo aver sottoscritto con l'amministrazione della sezione ippica, un contratto di partecipazione, che però fu disdetto e, contro le vigenti disposizioni di proroga, si intende di far valida la disdetta, ricorrendo non alla legge, ma ai carabinieri.

« Se non si ritenga di condannare l'illegale condotta dei dipendenti autorizzando la cooperativa a proseguire le semine ed indennizzando gli agricoltori così perseguitati dei danni materiali e morali loro prodotti.

« RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e degli affari esteri, per sapere. 1°) se

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

sia a loro conoscenza che anche numerosi abruzzesi che dovevano emigrare in Argentina, ed a tal fine avevano sborsato ingenti somme, sono stati volgarmente truffati nelle circostanze ormai note, ad opera dell'Ufficio provinciale delle A.C.L.I. di Pescara e di Genova; 2°) quali provvedimenti abbiano preso od intendono prendere a carico dei colpevoli e per risarcire il danno patito dalle vittime.

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se sono state già deliberate le agevolazioni richieste dall'interrogante nelle sue interpellanze (del 14 luglio e 20 settembre 1948, questa ancora da svolgere) a favore delle aziende giornalistiche (carta, tasse, posta, telegrafo, telefoni, trasporti, ecc.); e ciò in relazione al fatto che il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso di consentire la facoltà di pubblicare fino al 31 marzo del 1949, per due giorni la settimana, giornali quotidiani a sei pagine al prezzo di lire 15.

« LEONE-MARCHESANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere: se ritenga giusto che ufficiali delle varie armi e servizi, vincitori di uno stesso concorso per titoli per il passaggio in servizio permanente effettivo e sistemati in ruolo tutti con la medesima anzianità assoluta, 1° agosto 1940, ai sensi della legge 6 giugno 1940, n. 630, successivamente, in base a un provvedimento, posteriore al bando di concorso, siano stati scaglionati, per quanto riguarda l'anzianità effettiva, in tre gruppi annuali successivi, di modo che gli ufficiali dei primi due gruppi hanno potuto usufruire del beneficio di guerra, che prevede la permanenza minima nel grado di tenente (2 anni) e sono già capitani, con anzianità 1944 o 1945, mentre gli ufficiali dell'ultimo scaglione, essendo stati spostati indietro di due anni nella loro anzianità effettiva, a motivo di tale scaglionamento, e non potendo quindi usufruire del beneficio di guerra — potranno essere presi in esame per l'avanzamento al grado di capitano solo nel 1950 — e cioè dopo otto anni di effettiva permanenza nel grado di tenente; quali provvedimenti si intenda prendere per modificare la palese ingiustizia della legge.

« GIAMMARCO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedi-

menti intende adottare onde venga evitato il ripetersi nella provincia di Ferrara di deprecabili ed antidemocratiche violenze da parte della polizia, così come è avvenuto negli ultimi tempi durante i fatti culminati con il ferimento di quindici lavoratori in Bondeno il 24 novembre 1948. Gli interroganti chiedono, inoltre, quali provvedimenti si siano adottati o si intendano adottare nei riguardi dei responsabili degli atti delittuosi compiuti dalla polizia nella predetta occasione.

« CAVALLARI, CUCCHI, BOTTONELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere il motivo per il quale ai lavoratori del comune di Lagosanto non viene permesso di lavorare e nell'ambito del proprio comune e nei comuni limitrofi.

« CAVALLARI, CUCCHI, BOTTONELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni che impediscono alle Ditte appaltatrici dei tronchi della strada litoranea ionica (tratto Calopezzati-Crotone) di condurre i lavori con la massima celerità, necessaria sia per l'importanza della strada sia per lenire la disoccupazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere le ragioni dei lunghi ritardi con i quali vengono pagati gli stipendi dei maestri elementari supplenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno d'intervenire presso la Società esercizi telefonici, affinché cessi il disservizio lamentato nella città di Bari e siano eliminate le difficoltà di approvvigionamento di apparecchi telefonici, considerato che:

1°) spesso la rete telefonica urbana va soggetta a parziali sospensioni di linee telefoniche, alle cui riparazioni si provvede con grave ritardo, intralciando l'attività dell'utente;

2°) mancano da tempo gli apparecchi di bachelite per i nuovi impianti, richiesti da anni, e anche quando l'utente si accontenta degli apparecchi di ferro, offerti in sostituzio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1948

ne dallo stesso Ufficio S.E.T. di Bari, la pratica resta sospesa a tempo indeterminato per indisponibilità dei medesimi apparecchi di ferro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TROISI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti sono stati o saranno adottati — in quanto esistono richieste del genere da parte di notai in esercizio — per revisionare la tabella notarile di Roma, che conta attualmente solo sessantacinque notai, onde adeguarla all'aumentata popolazione e alla quantità degli affari.

« Ciò in relazione al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518 (*Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1948) che, in deroga al disposto dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, pur prorogando il termine decennale per la revisione generale della tabella, fa tuttavia salva la facoltà di modificare parzialmente la tabella medesima. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FAZIO LONGO ROSA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo, sui criteri con i quali intende regolare la distribuzione dei fondi E.R.P. allo scopo di adeguarla alla situazione di quelle provincie che richiedono — come ad esempio quella di Grosseto, che ha una consistenza demografica ed una struttura economica simile a quella del Mezzogiorno d'Italia — particolare considerazione.

« MERLONI, BELLUCCI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

MAGNANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNANI. Pregherei l'onorevole Presidente di dirmi, se è possibile, quando verrà discussa la mozione per l'assistenza invernale.

PRESIDENTE. Non ho interpellato in proposito il rappresentante del Governo.

La settimana ventura dovrà avere la precedenza, per accordi stabiliti, la mozione sulla politica estera. Mi informerò quando potrà essere discussa la mozione per l'assistenza invernale.

La seduta termina alle 20.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

« Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 124, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ». (92) — (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato, in sede deliberante*).

2. — Interrogazioni.

3. — *Svolgimento delle proposte di legge*

DE VITA. — « Suppressione della voce vini fini », contenuta nella tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, numero 177 ». (123).

PRETI ed altri. — « Modificazioni del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, per la scuola popolare contro l'analfabetismo ». (158).

RIVETA. — « Repressione delle frodi sui concimi ». (167).

4. — Svolgimento delle interpellanze degli onorevoli: Bavaro ed altri, Sullo ed altri, e Di Vittorio.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

« Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica ». (22-B) — (*Modificato dal Senato*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO